



44324/13

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

UDIENZA
PUBBLICA DEL
05/04/2013 -
17/04/2013

DECISIONE
DEL 18/04/2013

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLO BARDOVAGNI
Dott. MARCELLO ROMBOLÀ
Dott. ANGELA TARDIO
Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO
Dott. MONICA BONI

- Presidente SENTENZA N. 530/2013
- Consigliere
- Rel. Consigliere REG. GENERALE
- Consigliere N. 26094/2012
- Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

- 1) PROCURATORE GENERALE presso CORTE APPELLO di MILANO
- 2) POGGI GIUSEPPE, nato il 29/05/1951
- 3) PREDA RITA, nata il 07/12/1954
- 4) POGGI MARCO, nato il 09/06/1988

nei confronti di:
STASI ALBERTO, nato il 06/07/1983

avverso la sentenza n. 49/2010 CORTE ASSISE APPELLO di
MILANO, del 06/12/2011;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in pubblica udienza del 05/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere dott. Angela Tardio;

uditi in pubblica udienza del 17/04/2013:
il Procuratore Generale in persona del dott. Roberto Aniello, che ha
concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con
rinvio alla Corte d'assise d'appello di Milano;

per le parti civili ricorrenti l'avv. Gianluigi Tizzoni, che ha chiesto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 576 cod. proc. pen., l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, ai fini di una nuova valutazione dei fatti di cui alla imputazione e delle conseguenti richieste di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati dall'imputato alle parti civili costituite;

per l'imputato Stasi Alberto l'avv. Angelo Giarda, che chiesto dichiararsi la manifesta infondatezza dei ricorsi proposti dal Procuratore Generale e dalla parte civile o quantomeno rigettarli in quanto manifestamente infondati, e confermare in toto la sentenza n. 58/2011 pronunciata nei confronti di Alberto Stasi dalla Corte d'assise d'appello, sezione seconda penale, di Milano in data 6 dicembre 2011.

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes, located on the right side of the page.

RITENUTO IN FATTO

1. Il 13 agosto 2007 poco dopo le ore 13.50, su segnalazione di Aiberto Stasi, odierno imputato, due carabinieri in servizio presso la Stazione di Garlasco (il brigadiere Serra e il brigadiere scelto Muscatelli), entravano, dopo avere scavalcato il cancello pedonale e avere aperto la porta d'ingresso, trovata socchiusa, nell'abitazione di Chiara Poggi, sita in Garlasco, Via Pascoli n. 8.

Erano notati sulla sinistra un paio di pantofole bianche, un portavaso rovesciato e il relativo sottovaso capovolto; erano osservate in prossimità della scala che conduceva al piano superiore alcune chiazze di sangue, di cui una particolarmente estesa; erano rinvenute altre macchie ematiche sul telefono e sulla parete adiacente e una estesa chiazza di sangue e una ciocca di capelli davanti alla scala che conduceva al vano cantina; era rilevato che la porta di accesso alla scala della cantina era aperta e la luce era accesa; erano rinvenuti in fondo alla scala una grande quantità di sangue e il corpo, che non dava segni di vita di Chiara Poggi, in posizione prona, con la testa appoggiata al muro e i piedi rivolti verso l'accesso alla scala del piano terra.

1.1. La causa della morte era individuata in sede di esame autoptico, svolto dal dott. Ballardini, nelle "grossolane lesioni cranio-encefaliche di natura contusiva riscontrate sul cadavere", riconoscendosi indubbio ruolo letifero predominante alla lesione della regione parieto-occipitale sinistra, ritenuta in grado di causare un decesso pressoché immediato. Ulteriori lesioni erano riscontrate dal medico-legale in sede mascellare destra, alle palpebre superiori, in regione periorbitale bilateralmente e altre di natura contusiva agli arti superiori, all'arto inferiore sinistro e alla cresta iliaca destra.

L'ampio complesso lesivo-occipitale aveva determinato un sanguinamento profuso e una sopravvivenza limitata della vittima, secondo la comune valutazione del collegio peritale (dott. Varetto, Bison e Robino) e dei consulenti della difesa dell'imputato (prof. Avato e dott. Fabbri).

1.2. Tali lesioni erano state causate, secondo la ricostruzione delle probabili caratteristiche del mezzo utilizzato, operata in sede di esame autoptico, da uno strumento pesante, vibrato più volte con notevole forza, dotato di stretta superficie battente e di una punta impiegabile di per sé e di probabile natura metallica. Con successiva memoria tecnica, redatta a margine della disposta perizia medico-legale, i consulenti del Pubblico Ministero (prof. Pierucci e dott. Ballardini) ipotizzavano come probabile strumento una forbice da sarto, contestata dal collegio peritale, che la riteneva scarsamente maneggevole per imprimere una forza molto efficace in grado di causare le lesioni riscontrate, e

indicava come strumento più compatibile un martello da muratore per la presenza di una massa battente da una parte e di una specie di lama con lo scalpello dall'altra.

A fronte di tali diverse e solo orientative valutazioni, non era tuttavia rinvenuto, né lo è mai stato, uno strumento che fosse compatibile con il quadro lesivo e oggettivamente riferibile all'azione omicida.

1.3. L'orario della morte era collocato dal consulente medico/legale del Pubblico Ministero nella relazione del 5 novembre 2007 tra le ore 10.30 e le 12.00, con maggiore "centratura" tra le ore 11.00 e le 11.30, all'esito di una lettura integrata dei rilievi tanatologici registrati il giorno dell'omicidio alle ore 17.00 e in sede di autopsia alle ore 10.30 del 16 agosto 2007.

I consulenti della difesa, che criticavano il risultato, opponevano il diverso intervallo temporale in cui collocare la morte di Chiara Poggi tra le ore 9.00 e le 10.00.

Il collegio peritale perveniva a conclusioni, che, fondate su accertamenti e valutazioni medico-legali ritenute dal Giudice di primo grado in via generica, con apprezzamento condiviso dal Giudice d'appello, più approfondite e scientificamente più corrette, collocavano la morte nella mattinata del 13 agosto 2007.

Il riferimento a diversi significativi elementi circostanziali, emersi processualmente, consentiva di ritenere plausibili sotto il profilo logico - probatorio le probabilistiche valutazioni scientifiche degli esperti e di collocare la morte di Chiara Poggi nell'intervallo temporale immediatamente successivo alla disattivazione dell'allarme perimetrale dell'abitazione.

Detto allarme, attivato alle ore 1.52 della notte, era stato disattivato alle ore 9.12 del mattino; la ragazza aveva al momento dell'aggressione un indumento estivo da notte; il materiale alimentare poltaceo contenuto nello stomaco era verosimilmente derivante dall'assunzione di alimenti per colazione; nella stanza in cui era la televisione accesa erano rinvenuti sul divano una confezione di cereali, un cucchiaino e una confezione di biscotti; le persiane delle finestre della casa erano chiuse ad eccezione della portafinestra della cucina; le tende da sole non erano state abbassate; il letto non era stato riordinato.

Fatte salve alcune azioni (disattivazione dell'allarme, apertura della porta finestra della cucina, assunzione di alimenti per la colazione), non vi erano emergenze oggettive di altre successive significative attività ragionevolmente da compiersi dopo il risveglio e la colazione.

Era coerente con la individuazione della morte di Chiara Poggi nel lasso temporale subito successivo alla disattivazione dell'allarme un dato testimoniale,

costituito dalle dichiarazioni di Bermani Franca, che, raggiunta in bicicletta la casa della figlia (Pisati Maria Caria) confinante con quella dei Poggi, aveva notato una bicicletta nera da donna appoggiata sul muro dell'abitazione della predetta vicino al cancello pedonale, che non aveva più visto alle ore 10.20 quando, ricevute visite, era uscita nuovamente in strada, trattenendosi senza percepire segni di attività umana all'interno dell'abitazione dei Poggi, né notare alcuno avvicinarsi alla stessa, e allontanandosi con la propria bicicletta alle ore 11.00.

1.4. La ricostruzione della possibile dinamica dell'aggressione era operata dal RIS di Parma, con la relazione depositata il 12 dicembre 2007, ricorrendo al metodo della "Bloodstain Pattern Analysis".

Tale metodologia, fondata sullo studio dei meccanismi fisici con cui si producono le macchie di sangue (traiettorie, proiezioni, gocciolamenti, strofinii, ecc.), era riconosciuta di piena validità scientifica anche da parte della giurisprudenza italiana, e andava sottoposta a verifica di concreta affidabilità in sede giudiziaria sulla base della integrazione dei suoi risultati con altri elementi oggettivi desumibili dalle indagini svolte, di carattere tecnico o anche solo logico-fattuale.

1.4.1. Attraverso il rilievo di un'ampia pozza di sangue contornata da alcune macchie ematiche, sul pavimento del soggiorno, in prossimità della scaia, accanto alla ringhiera, e di altri gruppi di tracce ematiche sulla porzione di pavimento antistante la porta del corridoio, erano ipotizzate tre aree di vuoto, causate dalla testa della vittima che, nelle fasi dell'aggressione, mentre giaceva al suolo, aveva assunto con il capo tre diverse posizioni ricostruite nella stessa relazione.

La pozza di sangue con alcuni capelli della vittima alla base della scaia che portava al primo piano era la proiezione di sostanza ematica dovuta ai primi colpi inferti al capo della stessa, che avevano generato anche gli schizzi di sangue sul primo gradino, e al violento urto della testa con il pavimento, e si era formata per effetto di una pausa nell'aggressione.

A tale prima fase era seguita probabilmente un'azione di trascinamento del corpo, attestata dalle tipiche macchie di strofinio sul pavimento, durante la quale la vittima era ruotata su se stessa assumendo una posizione prona e le sue mani si erano contratte come segno di reattività.

A quel punto, la ragazza, mentre si trovava con la testa all'altezza della porta del corridoio e in prossimità della porta che apriva verso la scala della cantina, veniva di nuovo colpita al capo determinandosi le proiezioni ematiche che attingevano il telefono, lo stipite, la parete, la porta del corridoio e il pavimento.

1.4.2. Le tre piccole tracce ematiche da gocciolamento sul pavimento del soggiorno vicino al divano erano ricondotte a una fase iniziale dell'aggressione o a un pugno sferrato sul volto della ragazza, mentre nel corridoio, accanto a tracce ematiche molto allungate, vi erano tracce della stessa sostanza riferibili a suole di scarpe.

Il brandeggio energetico dell'oggetto contundente aveva verosimilmente provocato tracce ematiche vicino alla porta a soffietto che dava accesso alla scala della cantina, consentendo di rilevare che la stessa era chiusa ed era stata aperta da parte dell'aggressore per gettare lungo la scala la vittima, la cui testa insanguinata aveva sbattuto contro lo stipite della porta lasciando una vistosa macchia di sangue, mentre lo stesso aggressore aveva lasciato tracce di suola di scarpa sul pavimento antistante la porta a soffietto.

La scala del vano cantina, formata da tredici gradini con una sorta di rientranza 'a elle' intorno al quinto/sesto gradino, presentava tracce ematiche sui gradini identificati con i n. 0, 1, 2 e 3; la grossa pozza sul quarto gradino era dovuta o all'urto violento del capo della vittima contro il gradino o a un ulteriore definitivo colpo al capo da parte dell'aggressore; le macchie di sangue sul settimo, ottavo e nono gradino si erano prodotte per effetto dello scivolamento del corpo in discesa, sottoposto alla naturale azione della forza di gravità o a ulteriori contatti violenti, fino a raggiungere la posizione di quiete in fondo alla scala.

1.4.3. Tale articolata ricostruzione dello scenario dell'aggressione consentiva di rilevare sia una pausa nella dinamica omicida dopo che la vittima era stata colpita alla base della scala diretta al primo piano, sia una conclusione dell'azione omicida gettando il corpo della vittima lungo la scala per la cantina o colpendola ancora al capo in corrispondenza del quarto gradino.

La individuabilità di fasi cronologicamente distinte trovava positivo apprezzamento da parte dei consulenti della difesa e del collegio peritale che, con diversi rilievi, escludevano che l'aggressione fosse un atto fortemente concentrato nel tempo.

Anche le indagini istologiche e immuno-isto-chimiche confermavano una sopravvivenza della vittima, che era indicata dai consulenti del Pubblico Ministero in una durata inferiore ai trenta minuti, condivisa dal collegio peritale che evidenziava anche la difficoltà connessa alla determinazione della sopravvivenza quando l'intervallo non fosse di molte ore ma di "alcuni diversi minuti".

1.4.4. Il carattere almeno bifasico dell'aggressione e la non riducibilità della durata complessiva dell'aggressione (intesa come somma della durata degli episodi violenti, della successiva sopravvivenza della vittima e del

raggiungimento della posizione finale in cui era rinvenuto il suo corpo) in un atto fortemente concentrato nel tempo erano ritenuti dal primo Giudice coerenti agli apporti tecnici del RIS e alle valutazioni dei consulenti tecnici delle parti e del collegio peritale:

- nella prima fase la vittima cadeva, ferita alla testa con corpo contundente, alla base della scala che portava al primo piano, formando una pozza di sangue nella quale vi erano suoi capelli e la durata della cui formazione non era determinabile, non conoscendosi le ferite specifiche già inferte;

- nella seconda fase, avuto riguardo alla presenza di abbondanti pozze di sangue lungo la scala della cantina, e non lungo il percorso tra la prima pozza di sangue e la porta del tinello, e all'energico brandeggio del corpo contundente davanti alla porta a soffietto in corrispondenza della detta scala, la vittima riportava le ferite più importanti e mortali: essa, verosimilmente sollevata e gettata con la faccia in avanti lungo la scala, urtava la testa con violenza su uno dei gradini procurandosi lesioni plurime agli arti e alla cresta iliaca, rimanendo per un lasso di tempo (alcuni minuti) in posizione diversa da quella terminale in fondo alla scala, raggiunta per "spostamenti spontanei, per traumatismi determinati da altri colpi alla testa, o per una spinta verso il basso dall'aggressore".

2. Il primo elemento di accusa a sostegno della ipotesi che responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi fosse il fidanzato Alberto Stasi era rappresentato dalla telefonata fatta da quest'ultimo al servizio del 118 alle ore 13.50.24 della durata di 0.59 secondi, con riguardo ai contenuti e alle tempistiche:

- sotto il primo profilo, erano evidenziati il tono freddo e innaturalmente distaccato, incompatibile con il riferito immediatamente precedente rinvenimento della sua ragazza nelle indicate condizioni;

- sotto il secondo profilo, era rimarcato il dato fattuale che la telefonata al servizio del 118 non era stata fatta subito dopo l'uscita precipitosa dalla casa dei Poggi, ma dinanzi alla caserma dei carabinieri di Via Dormo n. 10.

Entrambi tali profili erano ritenuti dal primo Giudice privi di sicura valenza indiziaria:

- il primo, perché era impossibile individuare un fondamento oggettivo plausibile nella individuazione dello stato emotivo vissuto in concreto da Alberto Stasi, tale non potendo ritenersi il fatto delittuoso, costituente al contrario il *thema probandum*, non anteponibile alla premessa;

- il secondo, perché, alla luce delle dichiarazioni rese da Stasi (il 13 agosto 2007 alle ore 16.00 e alle ore 23.45 e il 17 e 22 agosto 2007), lo stesso aveva concluso la sua conversazione con l'operatrice del servizio del 118 mentre era in

caserma, distante circa seicento metri dalla casa dei Poggi e raggiunta al ventinovesimo secondo della telefonata, e se aveva detto una cosa inesatta quando aveva dichiarato di avere fatto la chiamata al servizio dei 118 appena uscito dalla casa dei Poggi, la tempistica della telefonata non era indice della falsità del fatto storico narrato (la chiamata al servizio del 118).

2.1. Ulteriore elemento che poteva rivestire valenza indiziaria era rappresentato dalla falsità dell'alibi addotto da Stasi, che, a differenza dell'alibi non provato e costituente dato neutro, costituiva indizio a carico.

2.1.1. Stasi nel corso delle sue dichiarazioni aveva affermato di essere rimasto presso la propria abitazione, distante circa due chilometri da quella di Chiara Poggi, fino alle ore 13.30 circa, di avere fatto uno squillo alle ore 9.45 e altro dopo un'ora al cellulare della stessa senza risposta, e di avere tentato di chiamarla con il cellulare e con l'utenza fissa relativa alla sua abitazione al numero di cellulare e a quello della utenza fissa tra le ore 11.15 e le 12.20 e intorno alle ore 13.30 senza ottenere risposta.

Il Giudice di primo grado rilevava che sul telefono cellulare di Chiara Poggi, nel periodo in cui Stasi dichiarava di essere rimasto a casa, erano pervenute chiamate dal telefono mobile dello stesso alle ore 9.44, alle ore 10.47 e alle ore 13.31 e chiamate da un numero anonimo alle ore 11.37, alle ore 12.46, alle ore 13.26 e alle ore 13.30, non risultanti dai tabulati perché senza risposta, e richiama le verifiche condotte dal collegio peritale che, attraverso l'analisi probabilistica basata sulle utenze che avevano contattato Chiara Poggi negli ultimi sei mesi, aveva ritenuto con alta probabilità che l'utenza anonima relativa alle chiamate senza risposta, ricevute dalla stessa sul suo telefono cellulare, era pertinente all'abitazione di Alberto Stasi, provvista, a quel tempo, della funzione di numero riservato.

Tali emergenze confermavano che le dichiarazioni di Stasi erano vere e che era indubbio che lo stesso fosse presso la sua abitazione in coincidenza con l'orario in cui era collocato il più probabile orario della morte di Chiara Poggi.

2.1.2. La verifica dell'alibi di Alberto Stasi era condotta anche attraverso l'esame dell'utilizzo da parte del medesimo del computer portatile.

Tale computer, consegnato spontaneamente dallo stesso Stasi il 14 agosto 2007 ai carabinieri che lo avevano tenuto fino al 29 agosto 2007, effettuando ripetuti e scorretti accessi, era verificato dai consulenti del Pubblico Ministero, che rilevavano che era stato acceso alle ore 9.36 e che erano state aperte fotografie digitali fino alle ore 9.57, ed escludevano la presenza di tracce informatiche dopo le ore 10.17, dimostrative di interazione attiva di un utente con il medesimo computer.

Il contrasto tra tali conclusioni e quelle del consulente della difesa, che invece, accertava l'apertura alle ore 10.17 del documento della tesi di laurea e la scrittura e la memorizzazione di due pagine, oltre al rilievo della potenziale alterazione e dispersione del contenuto del documento informatico per la non correttezza delle metodologie adottate nella preliminare e sommaria attività investigativa, determinavano il primo Giudice a disporre accertamenti tecnici.

Il nominato collegio peritale (ing. Porta e dott. Occhetti) accertava che il contenuto informativo del personal computer sottratto dalle scorrette manovre di accesso compiute era pari al 73,8% dei file visibili, e che, tuttavia, era possibile ricostruire l'accensione alle ore 9.35 del sistema per la digitazione, la visione dalle ore 9.38 alle ore 10.07 di immagini erotico-pornografiche e l'apertura alle ore 10.17 del file della tesi di laurea, il cui ripetuto salvataggio, in presenza di un testo accresciuto progressivamente, era ritenuto dimostrativo di lavoro omogeneo rispetto a quello della sera precedente e sintomatico di concreta concentrazione mentale.

Era esclusa l'ipotesi che l'attività informatica rilevata il 13 agosto 2007 fosse stata svolta da Stasi fuori casa, valorizzandosi la limitata autonomia del computer per le modeste prestazioni della batteria, la difettosità del cavo di alimentazione e la telefonata ricevuta dallo stesso da parte della madre alle ore 9.55 sulla utenza fissa di casa e durata ventuno secondi, ed erano anche indicate le condivise ragioni esposte dal collegio peritale, che escludevano la volontaria alterazione dei riferimenti temporali di sistema, connesse alla necessità di conoscenze informatiche superiori a quelle accertate in capo a Stasi e alla sincronizzazione temporale delle medesime attività in rapporto anche alle telefonate effettuate e ricevute dal medesimo quella mattina.

2.1.3. Al rilievo che le attività informatiche rilevate dal computer si erano svolte all'ora reale, che le telefonate anonime registrate sul cellulare di Chiara Poggi si inserivano perfettamente nelle pause dell'attività di scrittura della tesi di laurea e che dette telefonate ragionevolmente provenivano dalla utenza fissa dell'abitazione della famiglia Stasi, conseguiva, secondo il Giudice di primo grado, che Stasi era stato nella sua abitazione dalle ore 9.35 alle 12.20 in sostanziale continuità, alle 12.46, alle 13.26 e alle 13.30.

Le dichiarazioni di Alberto Stasi erano, quindi, verificate con riguardo alla ipotizzabilità di tre finestre temporali in cui collocare l'uscita dello stesso dalla sua abitazione per andare in quella di Chiara Poggi:

- prima delle ore 9.12 (orario del disinserimento dell'allarme di casa Poggi) e fino alle ore 9.35 (orario dell'accensione del computer portatile),

- dalle ore 12.20 (orario della messa in stand-by dei computer) e fino alle 12.46 (orario della chiamata da parte di Stasi dalla sua utenza fissa del numero del cellulare di Chiara Poggi),

- dalle ore 12.46 e fino alle 13.26 (orario della ulteriore chiamata da parte di Stasi dalla sua utenza fissa del numero del cellulare di Chiara Poggi).

2.1.4. Quanto alla prima finestra temporale, la durata di ventitré minuti era ritenuta dal primo Giudice di problematica compatibilità sotto il profilo logico/razionale, avuto riguardo alla durata dell'aggressione di "almeno alcuni diversi minuti", al tempo occorrente per utilizzare la bicicletta, riparla e rientrare nella propria abitazione, alla necessaria ipotizzabilità di un preliminare litigio, alla necessità di disfarsi o pulire l'arma del delitto mai identificata, liberarsi dai vestiti sporchi e cancellare dal corpo ogni traccia ematica.

Né era fondata l'ipotesi avanzata dalla parte civile che l'imputato poteva non aver assistito al progressivo svolgimento della vittima per la scala, attesa la dichiarazione dello stesso alle ore 23.35 del 13 agosto 2007 di avere visto il corpo della ragazza "verso la fine delle scale" e di essere sceso uno o due gradini per vederlo.

Né Stasi, che aveva taciuto circa l'accensione del computer alle ore 9.35 per visionare immagini erotico-pornografiche, aveva tenuto una condotta compatibile con la creazione di un alibi a suo favore, ponendosi, peraltro, tale visione per finalità ludiche e/o ricreative in contrasto con una supposta loro contiguità temporale con l'omicidio.

Anche l'analisi delle telefonate effettuate al cellulare e all'abitazione di Chiara Poggi, svolta al fine di vagliare la criticità o meno della indicata finestra temporale ore 9.12/9.35, consentiva di rilevare che:

- non si trattava di telefonate rifiutate, ma di chiamate non risposte;
- non erano escludibili chiamate dalla utenza fissa di casa Stasi a quella fissa di casa Poggi, che di tipo analogico non registrava i numeri chiamanti;
- la discrasia tra l'unica chiamata memorizzata tra le 10.46 e le 10.48 sul cellulare di Chiara Poggi come proveniente da Stasi e le sette chiamate memorizzate dal cellulare del secondo era ricollegata dai periti alla assenza o alla insufficiente copertura di campo;
- tali tentativi di chiamata erano risultati inseriti negli intervalli di lavoro desumibili dall'esame dei dati inseriti nel computer.

Dalla dettagliata verifica delle dichiarazioni rese dall'imputato tra il 13 e il 22 agosto 2007 emergeva, in ogni caso, un progressivo superamento delle incertezze e delle imprecisioni quanto alla tempistica, incoerente - per l'espresso sforzo mnemonico - con il tentativo di predisporre una messinscena, alla pari

della circostanza che il medesimo aveva parlato della sua tesi di laurea solo nel suo terzo interrogatorio del 17 agosto 2007.

Il computer inoltre, che registrava modalità di memorizzazione coerente con la natura del lavoro svolto, era posto alle ore 12.20 in posizione di attesa con il file di word aperto a dimostrazione della volontà di ripresa del lavoro dopo la pausa, e la cura per la qualità del lavoro non era coerente con la predisposizione di un alibi attraverso la evidenziazione della quantità di lavoro svolto.

2.1.5. Quanto alla seconda finestra temporale (ore 12.20/12.46), l'orario avanzato della mattinata non corrispondeva alla ragionevole collocabilità dell'omicidio nel lasso di tempo subito successivo alla disattivazione dell'allarme di casa Poggi, la sua durata imponeva tempi più ristretti dell'aggressione e il teste Gabetta, proprietario dell'abitazione prospiciente la casa Poggi, non aveva notato tra le ore 12.30 e le 12.45 nulla di anomalo riguardo all'abitazione dei vicini.

2.1.6. Anche rispetto alla terza finestra temporale, Il Giudice di primo grado evidenziava aspetti di criticità collegati all'assenza di svuotamento gastrico della vittima, alla durata della complessiva azione omicida e alla mancata risposta da parte di Chiara Poggi alle numerose telefonate ricevute.

2.2. Le dichiarazioni rese da Alberto Stasi con riguardo alle attività successive alle ore 13.50 erano pure analiticamente illustrate:

- il 13 agosto 2007 alle ore 16.00 Stasi, in sede di sommarie informazioni, aveva riferito che, giunto all'abitazione di Chiara Poggi con la sua autovettura Volkswagen Golf e non avendo avuto risposta al suono del campanello, alle sue chiamate con voce molto alta e alle chiamate sul telefono fisso e sul cellulare, era entrato nell'abitazione, dopo aver scavalcato il muro di cinta, trovando aperta la porta d'ingresso; aveva notato la televisione accesa nella saletta e del sangue e un utensile in terra vicino alla porta della cucina; aveva rilevato che Chiara non era nella saletta, né nel bagno, e non aveva notato nulla vicino alla porta che conduceva al box; aveva, invece, notato aprendo la porta che conduceva alla cantina, sangue in terra e, scendendo uno o due gradini, Chiara riversa sulla scala, con il pigiama rosa, il viso rivolto verso terra e le gambe leggermente allargate;

- il 13 agosto 2007 alle 23.45 Stasi aveva aggiunto alcuni dettagli, precisando, tra l'altro, di avere notato subito, all'altezza della porta cucina, una macchia di sangue che aveva una forma irregolare, come strisciata verso la direzione della saletta, precisando di avere incontrato difficoltà per aprire la porta a soffietto della cantina, di avere visto Chiara all'incirca nella parte finale della scala e di avere scorto il colore chiaro della pelle, essendo abbastanza visibile la parte destra del suo volto;

- il 17 agosto 2007 Stasi aveva dichiarato di ricordare che la luce del locale dove si trovava Chiara era spenta, che egli non l'aveva accesa e che aveva visto il corpo della ragazza come "un lampo negli occhi";

- il 22 agosto 2007 Stasi, sentito in qualità di indagato alla presenza del difensore, aveva precisato che il particolare della parte bianca del viso di Chiara e del pigiama rosa indossato dalla stessa era ciò che egli pensava di aver visto, perché colto da un fortissimo stato di panico e di shock e abituato a vedere Chiara con quel tipo di indumento.

2.2.1. Il primo Giudice, con riguardo a tali dichiarazioni,

- riteneva, sulla scorta delle argomentazioni del perito La Porta, che Stasi aveva fatto le ultime chiamate a Chiara Poggi tra le ore 13.42 e le 13.45 mentre era nei pressi della sua abitazione in Via Pascoli;

- rilevava la sommarietà e la lacunosità delle dichiarazioni di Stasi quanto alla descrizione dei luoghi, la forte opinabilità della regola di comportamento relativa al dettagliato ricordo dei particolari del rinvenimento della persona amata e la plausibilità del diverso comportamento dell'imputato;

- rimarcava che non poteva pervenirsi a un giudizio di genuinità o falsità del riferito tragitto interno all'abitazione della vittima;

- escludeva che Stasi avesse dichiarato il falso quanto alla descrizione del corpo di Chiara Poggi, riverso lungo la scala conducente al vano cantina, poiché l'illuminazione posta al vertice della scala riferita dal teste Rubbi del servizio del 118 e la circostanza che i due carabinieri Serra e Muscatelli, entrati per primi, avevano avuto bisogno di scendere pochi gradini per rilevare il corpo della ragazza confermavano il grado di visibilità complessiva dell'ambiente, mentre il ricordo della parte bianca del viso di Chiara, e non del sangue e dei capelli, era spiegabile per lo sconvolgimento conseguito alla visione della scena, e la sua non ricollegabilità alla visione della stessa prima che giungesse al termine della scala era attestata dalla circostanza, riferita dallo stesso Stasi, di avere visto il corpo di Chiara verso la fine della scala e di essere sceso per uno o due gradini per poterla vedere;

- riteneva che il mancato ricordo da parte di Stasi del particolare della luce elettrica accesa non assumeva valenza dimostrativa del mancato percorso riferito, poiché l'omissione della circostanza, peraltro a lui sfavorevole, atteneva a un dettaglio il cui mancato ricordo poteva essere compreso tenendo conto della "visione del tutto eccezionale e assorbente che gli era balzata di fronte";

- considerava anche che il particolare della difficoltosa apertura della porta a soffietto, il cui descritto meccanismo era rilevato come poco agevole, trovava riscontro nella descritta ispezione da parte dello stesso Stasi innanzitutto della saietta e degli altri locali, dovendo altrimenti ravvisarsi "una non comune

capacità di simulazione e di governo del contesto ambientale", mentre se la indicazione della apertura della porta poteva valere a far confondere le proprie tracce con quelle dell'aggressore, lo stesso valeva per la indicazione dell'interruttore per l'accensione della luce.

2.3. Il principale elemento indiziario a carico di Alberto Stasi, analizzato dal primo Giudice, era costituito dal mancato imbrattamento delle scarpe dello stesso, che aveva attraversato il teatro del delitto, con sangue e DNA della vittima.

Partendo dall'affermazione della regola concreta, alla cui stregua "entrando in quel particolare ambiente a quella certa ora e facendo quel particolare tragitto per poi riuscire a vedere il corpo della vittima, non puoi non sporcarti le scarpe di sangue o comunque lasciare altre visibili tracce del tuo avvenuto passaggio", il Giudice procedeva alla verifica della sua validità, richiamando gli esiti della indagine peritale, disposta perché assolutamente necessaria ai sensi dell'art. 441, comma 5, cod. proc. pen., e volta a compiere la sperimentazione semivirtuale, prendendo a base i movimenti reali di Stasi in un ambiente ricostruito esattamente come quello reale.

Tale analisi, che procedeva dalla verifica dell'attendibilità della ricostruzione delle distribuzioni delle macchie ematiche e riteneva marginali le alterazioni riscontrate, svolgeva considerazioni in merito alla c.d. strategia di evitamento delle macchie di sangue, connessa a processi mentali automatici, non pienamente consapevoli, comportanti lo spostamento delle traiettorie del cammino e la riduzione della lunghezza dei passi, confermata dalla operata sperimentazione concreta.

Alla luce delle svolte verifiche, il Giudice di primo grado rilevava che, con alto grado di credibilità razionale, Stasi poteva avere effettuato una efficace condotta di evitamento delle grosse pozze di sangue ma non delle restanti macchie inferiori ai 64 mm², difficilmente percepibili a occhio nudo per effetto del tipo e colore del pavimento; evidenziava che sull'accertamento negativo, riferito all'assenza di imbrattamento ematico delle suole del medesimo Stasi e di impronte delle stesse suole sulla scena del delitto, incideva il trascorrere del tempo che poteva cancellare le tracce ematiche eventualmente trattenute durante il passaggio, e nella specie le scarpe erano state consegnate alla polizia il giorno dopo e l'auto era stata sequestrata una settimana dopo l'omicidio; rimarcava la natura solo orientativa dei risultati delle prove sperimentali, non essendo sicuramente valutabili sul piano probatorio le condizioni di essiccamento delle tracce di sangue; prendeva, quindi, in considerazione alcune evidenze empiriche costituite dai percorsi svolti dagli operanti e dal personale medico, intervenuti dopo Stasi, e il dato che alcuni passi, pur considerando il

percorso di evitamento, avevano intercettato alcune macchie; rilevava che le suole degli stivali non avevano evidenze macroscopiche o microscopiche di sangue o di DNA della vittima; sottolineava che convergevano con tali conclusioni anche gli accertamenti e le valutazioni sperimentali svolti dal collegio peritale medico-legale e dal perito chimico prof. Ciardelli, conclusivamente rilevando che era probabile che buona parte delle tracce di sangue fossero totalmente o parzialmente secche al momento dell'accesso di Stasi dopo circa quattro ore dall'omicidio, a eccezione delle macchie in fondo alla scala, la cui certa umidità era ricollegata alla quantità di sangue presente e a quella defluita dal corpo della vittima anche dopo la morte, e che al calpestio non ripetuto di una goccia di sangue secca o parzialmente umida poteva non conseguire la presenza di tracce evidenti di sangue sulle suole; prendeva in esame anche le analisi microscopiche ampiamente descritte (prova della tetralmetilbenzilina e prova immunocromatografica) e illustrava le informazioni fornite dai periti medico-legali e chimici in merito all'imbrattamento delle suole che calpestavano gocce secche o semisecche attraverso la penetrazione della polvere solida di sangue negli interstizi delle stesse suole, alla incidenza di vari fattori non ponderabili su imbrattamenti di ridottissime dimensioni, alla possibile asportazione delle minuscole particelle di sangue secco, "catturato" momentaneamente dalle micro cavità della superficie delle suole, con il calpestio della ghiaia, con il cammino sull'erba del giardino, irrigato automaticamente nelle ore notturne, da parte di Stasi o con la pulizia sullo zerbino di ingresso.

2.3.1. Analoghi rilievi di inaffidabilità del tentativo di dare significato al mancato rinvenimento di tracce ematiche valevano per l'autovettura Golf in uso a Stasi, e con la quale lo stesso si era recato dai carabinieri subito dopo il riferito percorso all'interno dell'abitazione della vittima, poiché l'eventuale presenza di residui ematici sulle sue superfici poteva essersi dispersa per plurimi, non ponderabili, fattori nel periodo di sette giorni antecedente al sequestro del mezzo.

2.3.2. Quanto al mancato rinvenimento delle impronte delle suole delle scarpe di Stasi sulla scena del delitto, si rilevava, richiamati gli esiti delle prove sperimentali e sotto un profilo empirico, che, non sussistendo la prova che da parte del medesimo dovevano essere calpestate pozze di sangue liquido ed essendo sperimentato che ai calpestamenti di gocce secche non conseguivano modificazioni del loro aspetto, la circostanza non provava il mancato attraversamento della scena del delitto.

In tal modo, secondo il primo Giudice, "il collegamento tra la circostanza indiziante (la mancata evidenza di sangue sulle suole delle scarpe e di altre visibili tracce relative al suo passaggio) ed il fatto da provare (Stasi non ha fatto

quei percorso all'interno dell'abitazione così come riferisce) si basa, dunque, su una regola ... che non è risultata adeguatamente confermata in concreto per essere assunta come affidabile e non smentibile base del ragionamento inferenziale".

2.3.3. Elementi contrari alla effettuazione del tragitto riferito da Stasi non si ricavano neppure dalla considerazione dell'intervallo di tempo tra la telefonata delle ore 13.44 da lui fatta fuori dall'abitazione di Chiara Poggi e quella delle ore 13.50 dal medesimo fatta al servizio del 118, né dalla natura delle tracce ematiche sui gradini della scala della cantina, poiché, a prescindere dalla circostanza che la porta del vano che conduceva alla cantina fosse rimasta chiusa o aperta, non vi erano elementi per provare il diverso grado di essiccazione delle tracce ematiche.

2.4. Altro indizio dedotto dall'accusa, e oggetto di analitico esame da parte del primo Giudice, era la presenza sul dispenser del sapone liquido, rinvenuto nel bagno a piano terra dell'abitazione della vittima, di una impronta digitale sicuramente riferibile a Stasi e su altra parte della superficie del portasapone, non interessata dalla detta impronta, del DNA di Chiara Poggi.

A fronte del forte contrasto fra i consulenti delle parti in merito alla interpretazione scientifica dei risultati dell'esame dattiloscopico e del test a campione sul reperto, condotti dai consulenti tecnici del Pubblico Ministero, era nominato un esperto di genetica forense, dott. Robino, con l'incarico, nell'ambito del collegio peritale medico-legale, di rivalutare scientificamente i risultati degli effettuati prelievi.

Era accertato che il profilo genetico rilevato sulla superficie del portasapone, dove vi era un'impronta digitale di Stasi, derivava dalla compresenza di DNA di più individui con una ragionevole componente maschile, ma il suo degrado non consentiva di stabilirne l'appartenenza, mentre vi era traccia preponderante del DNA della vittima e in parte della madre, senza evidenze ematiche né in corrispondenza del contatto digitale di Stasi, né sul miscelatore del lavandino, né all'interno dei tubi di scarico, che vi sarebbero state a seguito del lavaggio delle mani sporche di sangue, senza che potesse ritenersi che il lavaggio del portasapone, mentre aveva eliminato ogni traccia di sangue, aveva preservato il DNA della vittima, anche alla luce dei test presuntivo e di quello specifico immunocromatografico.

Né le impronte prodotte per deposizione di sostanza ematica da suole con geometria costituita da piccoli tasselli a forma ovale/circolare, rinvenute nel bagno, in cucina e nei salottino con televisore, ragionevolmente indossate dall'aggressore, corrispondevano alle scarpe sequestrate a Stasi o nella sua disponibilità.

2.5. Il primo Giudice valutava anche il significato probatorio da attribuire all'assenza di impronte papillari di terze persone sulla scena del delitto ed escludeva che tale assenza avesse alcuna valenza dimostrativa, poiché erano state rinvenute Impronte parziali, non utili per la loro attribuzione; non erano state rinvenute impronte neppure della madre di Chiara Poggi che viveva nell'appartamento e non si erano trovate impronte utili per la identificazione sulla porta di accesso alla scala della cantina né sul pomello, che, secondo gli accertamenti condotti dal RIS sulle tracce di sangue, era certamente chiusa prima che Chiara fosse spinta per la scala, senza che si potesse escludere l'effettuazione da parte dell'aggressore di eventuali opere di ripulitura.

2.6. L'ultimo indizio, analizzato dal primo Giudice, riguardava la presenza di DNA della vittima, ricavato da un unico campione effettuato su entrambi i pedali della bicicletta marca "Umberto Dei Milano" in uso ad Alberto Stasi, derivante, secondo l'ipotesi accusatoria da sangue di Chiara Poggi trasferito dal medesimo sui detti pedali attraverso l'imbrattamento delle sue scarpe, recandosi con la bicicletta a casa di Chiara e con la stessa allontanandosi dopo aver consumato l'omicidio.

L'intera nebulizzazione della bicicletta con il 'luminol' da parte dei tecnici del RIS non portava, tuttavia, a risultati chiari, né era positivo il risultato del 'combur test' operato sui pedali e sulle manopole, essendo estratto da entrambe le superfici dei pedali un unico prelievo bilaterale (denominato 'bu-p') che rivelava la presenza di DNA di Chiara Poggi.

Gli esami con stereo microscopio di otto microtracce risultate positive al 'combur test', unitamente alla concentrazione di DNA della vittima nel campione 'bu-p', fondavano il rilievo dei consulenti del Pubblico Ministero che il fluido biologico prelevato da detto campione fosse con elevata probabilità di natura ematica, senza tuttavia sottoporsi le microtracce, perché molto esigue, ad alcun test che confermasse la loro appartenenza a Chiara Poggi e la presenza di emoglobina umana.

La necessità di tale verifica che rilevasse il collegamento della natura ematica delle microtracce con il rinvenimento di sicuro DNA della vittima determinava il Giudice di primo grado a disporre una perizia, affidata al predetto esperto di genetica forense (dott. Robino) sempre nell'ambito del collegio peritale medico-legale.

Le conclusioni della perizia evidenziavano, all'esito dell'esame con stereo microscopio dei pedali della bicicletta e dei test presuntivo con tetrametilbenzidina degli imbrattamenti rossastri rilevati, che due tracce, che avevano ottenuto in tal modo esito positivo, e i campioni ottenuti da una spazzolatura dell'intera superficie di entrambi i pedali davano sempre esito

negativo al test immunocromatografico specifico per la emoglobina umana, e che le otto microtracce non erano attribuibili a uno specifico soggetto e tantomeno alla vittima.

Tali conclusioni erano condivise dal Giudice di primo grado, che, dopo averle diffusamente richiamate, rilevava che vi era solo la possibilità che l'unica traccia di DNA avesse provenienza ematica e che le microtracce avessero analoga natura ematica, origine umana e appartenessero alla vittima; la metodologia adoperata dai consulenti del Pubblico Ministero non rispondeva agli standard della sentenza Daubert per l'ammissione di una prova scientifica; non era stato effettuato il test specifico per la emoglobina umana e mancava l'evidenza scientifica che le microtracce fossero di natura ematica; il DNA di Chiara Poggi era stato ricavato da una campionatura attinta da entrambi i pedali; non era possibile accertare come esso si fosse trasferito su uno o entrambi i pedali, se con le scarpe dell'omicida o in altro modo (da saliva, muco nasale o bronchiale, epidermide, sangue mestruale), e se il deposito fosse avvenuto prima del giorno dell'omicidio e quando, senza potersi attribuire alla prova del DNA una funzione diversa da quella relativa alla sola identificazione delle tracce biologiche.

2.7. Era correlata, nell'analisi del primo Giudice, con la valutazione connessa alle tracce rilevate sulla bicicletta la verifica della presenza di una bicicletta sulla scena del delitto e della utilizzazione da parte di Stasi di una bicicletta per recarsi in via Pascoli la mattina del 13 agosto 2007.

La teste Bermani Franca, madre di Pisati Maria Carla, vicina di casa della famiglia Poggi, dichiarava di avere visto intorno alle ore 9.10 e dalla parte posteriore, senza vedere la parte anteriore e la marca, una bicicletta appoggiata al muro di cinta dell'abitazione della famiglia Poggi, a ridosso del cancello pedonale, di colore nero, con una sella molto alta, di tipo femminile, con molle cromate ben visibili sotto la stessa, con un portapacchi di piccole dimensioni a moia sopra il parafango posteriore; di avere notato che le finestre dell'abitazione dei Poggi erano chiuse, di non avere più visto la bicicletta intorno alle ore 10.20 e di avere notato la chiusura delle finestre anche intorno alle ore 10.45.

La stessa teste in sede di supplemento istruttorio nel corso del giudizio di primo grado escludeva in termini di sicurezza che la bicicletta ritratta nella foto mostratale (in uso ad Alberto Stasi) fosse quella da lei vista per la diversità del modello, del colore, del manubrio, della sella (nera e non marrone) e dei copripneumatici posteriori (neri e non marroni).

La parte delle dichiarazioni testimoniali relative alla macrodescrizione della bicicletta (modello da donna di colore nero) era ritenuta molto attendibile, a differenza dei richiami ai suoi dettagli, e tale macroindizio consentiva di rilevare

le diverse caratteristiche della bicicletta in uso a Stasi, che aveva il telaio con la tipica canna del modello maschile, era di colore bordeaux e aveva gli accessori visibili nella parte posteriore (quali la sella, i piccoli copriruota posteriori, il portapacchi posteriore) di colore nocciola e oro.

La indicata testimonianza trovava sostanziale conferma esterna nella deposizione della teste Travain Manuela, che dichiarava il 17 agosto 2007 che il giorno dell'omicidio, o il venerdì precedente, aveva notato il cancello di ingresso aperto e una bicicletta nera da donna davanti all'ingresso, e aggiungeva il 14 settembre 2007 che non ricordava il giorno esatto, che la bicicletta non aveva cestino anteriore né portapacchi a molla posteriore né copriraggi a tessuto o corde, pur valutando la stessa deposizione nei suoi aspetti problematici per considerazioni analiticamente esposte.

Secondo il Giudice, se era indubbio che la bicicletta in questione e chi l'aveva utilizzata aveva, plausibilmente, un rapporto diretto con l'abitazione della vittima, tuttavia il dato testimoniale non confermava il dato incerto desunto dalla prova scientifica e, per l'effetto, la ricostruzione proposta dall'accusa, mentre era poco rilevante l'inerzia degli inquirenti nel sequestrare, per la divergenza nei dettagli, la bicicletta nera da donna in uso alla famiglia Stasi e collocata nel negozio di ricambi del padre, avuto riguardo alla macchinosa ipotizzabilità del suo uso da parte di Alberto Stasi, in relazione alla distanza di un chilometro del negozio dalla sua abitazione e ai tempi tecnici delle operazioni di prelievo e ricollocazione della bicicletta nel negozio, ove era il 14 agosto 2007, in rapporto alle finestre temporale delle ore 9.12/9.35.

2.8. L'analisi dei dati fattuali e degli elementi probatori, condotta dal Giudice di primo grado, riguardava anche il possibile movente del delitto.

Era al riguardo, in particolare, richiamata la ricostruzione degli eventi fornita nel tempo da Alberto Stasi; erano evidenziati alcuni particolari (le notti nelle quali egli si era trattenuto a casa di Chiara Poggi, la indisposizione della stessa negli ultimi giorni); era sottolineata la conferma derivata da alcune dichiarazioni testimoniali (teste Gabetta) e fattuali (telefonata della madre di Stasi a suo figlio l'11 agosto 2007 alle ore 9.49); era richiamato un messaggio del 31 luglio 2007 scambiato tra Stasi e Chiara Poggi a conferma delle difficoltà incontrate dalla seconda nei loro rapporti intimi dopo il rientro del primo da Londra; era escluso che vi fossero ragioni di litigio tra gli stessi alla luce della conversazione di Chiara con la madre alle ore 19.00 del 12 agosto 2007 e del messaggio dalla stessa ricevuto, trasmesso da Stasi alle ore 15.31 dello stesso giorno; si rilevava che Stasi il 12 agosto 2007 aveva lavorato, nel corso del pomeriggio, al computer presso la sua abitazione, ove era stato raggiunto da Chiara, andando poi a casa della stessa e lì lavorando alla sua tesi fino a

mezzanotte e dieci, con una sospensione intorno alle ore 22.00 per rientrare in casa e accudire il suo cane, impaurito per il possibile temporale; era evidenziato che le indagini peritali avevano escluso che durante quel lasso temporale Chiara potesse aver visto sul portatile di Stasi immagini di natura pedopornografica, rimanendone turbata, poiché alla data del 13 agosto 2007 quei contenuti, come rilevato dal collegio peritale e dai consulenti di parte, erano "in stato di avvenuta cancellazione e comunque di indisponibilità alla consultazione", e le stesse indagini, pur in presenza di scorretti accessi al computer da parte degli inquirenti, avevano evidenziato che i possibili accessi sarebbero stati al più di complessivi quarantanove secondi, dopo essersi richiamata la passione di Stasi per contenuti pornografici ed essersi rilevato che da parte di Chiara non vi era insofferenza rispetto a detta passione, della quale era a conoscenza, e che tra i due vi era un rapporto di complicità di coppia; si rappresentava anche che il non provato litigio tra i due contrastava con la circostanza dichiarata da Stasi di avere lavorato quella sera alla tesi fino a mezzanotte e dieci, rientrando a casa intorno all'una di notte come confermato dai vicini di casa e dall'attivazione del sistema antifurto della casa Poggi alle ore 0.59, mentre la riattivazione dello stesso sistema per circa sessanta secondi alle ore 1.52 era spiegabile con l'ingresso dei gatti.

Né era considerato indizio univoco di avvenuto litigio tra i due la circostanza che Stasi non avesse dormito quella sera presso l'abitazione di Chiara Poggi, poiché vi erano ragioni favorevoli e contrarie, e comunque alternative, a una tale ipotesi, tuttavia prive di riscontro, non essendovi state comunicazioni di alcun tipo tra i due durante la notte e avendo Stasi dettagliatamente indicato i programmi televisivi visti da Chiara quella sera e la condotta della stessa che l'aveva accompagnato in cortile per salutarlo, trovando vicino alla sua autovettura il proprio gatto, che aveva chiamato per farlo rientrare in casa.

2.9. Conclusivamente, secondo il primo Giudice, che escludeva che fosse emersa la prova congrua del possibile movente-occasione dell'omicidio in capo all'imputato, gli unici indizi ragionevolmente certi, ma non gravi, erano l'impronta digitale di Stasi sul contenitore del sapone liquido nel bagno al pianterreno, e la presenza del DNA di Chiara Poggi su almeno uno dei due pedali della bicicletta in uso a Stasi, era risultata ragionevolmente certa la prova dell'alibi da questi fornito, era emersa come processualmente attendibile la circostanza della presenza di una bicicletta non identificata e non riferibile a quelle in uso o nella disponibilità dell'imputato, e il quadro istruttorio era contraddittorio e altamente insufficiente a dimostrare la colpevolezza dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio.

3. Con sentenza del 17 dicembre 2009 il G.u.p. del Tribunale di Vigevano, all'esito del giudizio abbreviato, nel quale si erano costituiti parti civili Giuseppe Poggi, Rita Preda e Marco Poggi, rispettivamente genitori e fratello della vittima, e alla stregua delle evidenziate ragioni e della svolta attività integrativa d'indagine, assolveva Alberto Stasi dal reato di omicidio pluriaggravato di Chiara Poggi per non avere commesso il fatto.

4. La sentenza veniva appellata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, dal Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Milano e dalle costituite parti civili, e la Corte d'assise d'appello di Milano, all'esito del giudizio di secondo grado, con sentenza del 6 dicembre 2011 confermava la sentenza di primo grado.

5. La Corte richiamava e sintetizzava l'ampia descrizione della vicenda processuale, riguardante la suindicata imputazione di omicidio volontario, ora giunta al controllo di legittimità, contenuta nella pronuncia del giudice di primo grado, e illustrava diffusamente (pp. 47-102) le ragioni di doglianza, fatte oggetto dei motivi di appello, distintamente per ciascun appellante.

Dopo la premessa condivisione della decisione di primo grado, della quale erano rimarcati il condotto scrupoloso studio del materiale probatorio, la chiara ed esauriente motivazione e le corrette valutazioni giuridiche e tecnico-scientifiche, che avevano portato alla ritenuta contraddittorietà e insufficienza della prova di colpevolezza, la Corte di merito ripercorreva i principali argomenti del confronto giudiziario e illustrava i principi di diritto attinenti al ragionamento probatorio e al modello inferenziale-induttivo che io sorreggeva, fondato sugli indizi come fatti ontologicamente certi, distinti dalle supposizioni personalistiche e dalle intuizioni congetturali, e che, ove non raggiungevano la soglia della gravità, non dovevano essere valutati complessivamente per verificare il superamento della loro intrinseca relativa ambiguità, come verificatosi nella specie in relazione alla carenza di forza logica degli indizi non resistenti alle obiezioni, non attendibili, né convincenti.

6. La Corte esaminava in via preliminare le richieste di rinnovazione della istruzione dibattimentale, che faceva precedere dal richiamo agli approdi conseguiti in questa sede di legittimità in ordine all'applicazione dell'istituto della rinnovazione istruttoria in appello di cui all'art. 603 cod. proc. pen. nel procedimento celebrato con le forme del rito abbreviato, per sua natura 'a prova contratta' e preclusivo, in linea generale, della possibilità di richieste di integrazione istruttoria per l'imputato, e a maggior ragione per il Pubblico

Ministero e per la parte civile in relazione alla stessa natura e struttura del giudizio, mentre la possibilità di sollecitare il giudice all'esercizio dei poteri di ufficio supposeva l'assoluta necessità della integrazione probatoria, intesa come determinante rilevanza del tema probatorio ai fini del decidere attraverso il confronto con l'imputazione, la decisione impugnata, il materiale probatorio acquisito e la più plausibile ricostruzione del fatto, con esclusione in ogni caso di richieste probatorie meramente esplorative, o non indicative del risultato da esse derivabile.

Rimarcato il ruolo di centrale rilievo delle indagini peritali, alla cui estensione o ripetizione erano volte le richieste di rinnovazione dibattimentale del Procuratore Generale e della parte civile, erano, quindi, analizzate le singole richieste illustrando le ragioni dell'opposto diniego.

6.1. Le richieste del Procuratore Generale attecchivano ai risultati della simulazione dei passi condotta dai periti rispondendo ai quesiti di cui al punto D) della ordinanza istruttoria del 30 aprile 2009, contestandosi che non si era data esauriente spiegazione della scelta metodologica di non estendere la simulazione ai due gradini della scala, che Stasi aveva dichiarato di avere sceso e che comportavano, risalendoli, il necessario calpestio della pozza di sangue posta davanti alla porta a libro.

La superfluità di tali richieste era correlata alle spiegazioni comprensibili offerte dai periti, e illustrate, in ordine ai plurimi ostacoli individuati per estendere la sperimentazione nei termini chiesti, alla attuale persistenza delle espresse ragioni, alla già corretta risoluzione della questione relativa alla possibilità di calpestare la grossa macchia posta in prossimità dell'apertura della porta a soffietto nel percorso in uscita da parte del Giudice di primo grado, che non aveva escluso che Stasi potesse aver lambito la parte superiore esterna della stessa macchia, e alla impossibilità di eliminare l'approssimazione dei dati orientativi forniti dalla perizia, in presenza della insondabile variabilità e casuale operatività di diverse componenti.

Anche alla richiesta relativa alla rinnovazione dell'accertamento con riguardo al quesito attinente alla capacità delle suole delle scarpe di Alberto Stasi di trattenere tracce di sangue umano o di altra sostanza biologica, non poteva accedersi in relazione ai rilievi esposti dai periti non contrastati da alcuna delle parti con argomenti convincenti, e fondati sull'assoluta non determinabilità della quantità di sangue calpestata e della superficie del totale imbrattamento delle suole, dipendenti da fattori imponderabili, non conosciuti e non conoscibili, e anche casuali per le micro cavità normalmente presenti sotto le suole.

Né sussisteva il lamentato mancato coordinamento tra i periti incaricati di rispondere ai vari gruppi di quesiti, rinvenendosi, al contrario, continue

conferme della congiunta metodologia di conduzione delle indagini e di sinergia tra i medesimi e concordanza delle conclusioni.

Neppure era rilevante la richiesta di rinnovazione peritale relativa alla essiccazione delle macchie, fondata sulla diversa natura del rivestimento del pavimento e dei gradini della scala in granito e sulla diversa ora dei supporti fotografici digitali, da riferire al vigente orario legale, rispetto a quella riportata automaticamente sugli stessi, poiché la eventuale riduzione dell'approssimazione del dato relativo alla secchezza delle macchie non consentiva di modificare il grado di conoscenza acquisito in ordine al fenomeno della rimozione delle tracce e, mentre era ipotetica la presenza del sangue sui primi due gradini, il tempo di essiccamento del sangue sui gradini della scala era quasi identico a quello sulle mattonelle del pavimento, che rappresentavano per le loro caratteristiche l'ipotesi dell'essiccamento più lento.

Le svolte considerazioni escludevano la fondatezza anche dei correlati motivi di appello.

6.2. Le richieste della parte civile, volte ad approfondimenti istruttori relativi a reperti vari, quali pantaloncino, maglietta, braccialetti e orologio indossati dalla vittima, martello sequestrato in casa di Alberto Stasi e stracci variopinti, alla luce del miglioramento delle tecniche di analisi, erano inammissibili, perché avanzate tardivamente solo al termine della discussione con le note di udienza, e, in ogni caso, relative a oggetti sottoposti ad analisi specifiche per effetto di accertamenti 'garantiti' ex art. 360 cod. proc. pen., disposti dal Pubblico Ministero nel reale contraddittorio e con il contributo delle parti, o repertati in sede autoptica, senza presentare profili utili alle indagini, con l'adozione di tecniche avanzate e specificamente descritte, tali da rendere ingiustificata la richiesta.

6.2.1. Neppure vi era spazio per dare ingresso alla prova richiesta dalla parte civile volta all'acquisizione della bicicletta nera da donna in uso, all'epoca dei fatti, ad Alberto Stasi, perché fondata su presupposto non provato, non verosimile e non in grado di fondare uno scenario ricostruttivo diverso o alternativo, avuto riguardo:

- al già disposto rigetto della richiesta da parte del primo Giudice il 27 ottobre 2009, alla luce delle ragioni che avevano determinato il maresciallo Marchetto a non sequestrare la bicicletta il 14 agosto 2007 presso il negozio di ricambi per auto del padre dell'imputato, e correlate alla non corrispondenza del velocipede lì visionato alla descrizione, fatta dalla teste Bermani alle ore 18.30 del giorno dell'omicidio della bicicletta vista nei pressi dell'abitazione di Chiara Poggi;

- alle ragioni del mancato sequestro espresse dallo stesso maresciallo Marchetto, assunto come teste all'udienza del 30 ottobre 2009, che escludevano la corrispondenza della bicicletta a quella descritta dalla teste;

- alla mancanza di alcuna argomentazione preventiva riferita a false dichiarazioni degli indicati testi, idonea a giustificare l'approfondimento di una inverosimile ipotesi investigativa;

- alla omessa prospettazione di circostanze rilevanti rispetto alla decisione, poiché la parte civile chiedeva solo l'acquisizione della bicicletta, senza avanzare richiesta di accertamento sulla stessa di utile materiale biologico, comunque all'evidenza non rinvenibile per la distanza di tempo dalla data dell'omicidio e la mancata adozione di cautele in grado di preservare tracce di rilievo.

Né, secondo la Corte che affermava di avere presente l'importanza rivestita dalla bicicletta nera nel giudizio e nella discussione delle parti, oltre alla risonanza della circostanza al di fuori del processo, era fondata l'ipotesi accusatoria che vedeva l'utilizzo da parte di Alberto Stasi della bicicletta nera per recarsi nella mattina del 13 agosto 2007 presso la casa di Chiara Poggi, non avendo trovato riscontro la dichiarazione della madre del medesimo, che alle ore 21.00 del 13 agosto 2007 aveva dichiarato che la bicicletta nera era conservata "nel garage di casa nostra in via Carducci 29", a differenza di quella del padre dello stesso imputato, che alle ore 19.30 dello stesso 13 agosto 2007 aveva dichiarato che la bicicletta nera era "nel magazzino della mia ditta", riscontrata dall'esito della ispezione fatta alle ore 9.30 del giorno successivo dal maresciallo Marchetto presso l'esercizio commerciale, e dalle dichiarazioni rese alle ore 16.45 del 13 agosto 2007 dall'imputato, che, senza intenzione di sviare le indagini non ancora iniziate e immaginare la richiesta del dettaglio, con connessa impossibilità di accordarsi con il padre, aveva informato i suoi interlocutori delle "tre biciclette" che aveva a sua disposizione, senza accennare a quella nera, che era a un chilometro di distanza nel negozio del padre.

6.2.2. Non rientrava nei poteri di ufficio della Corte disporre nuovi approfondimenti istruttori sul reperto 'capello', rinvenuto, in sede di esame autoptico, nella mano sinistra della vittima, descritto dal medico legale come "verosimilmente riferibile a pelo di animale, presente sul palmo della mano sinistra", e avente comunque una radice 'telogen', caratterizzante la fase terminale della vita del capello e presuntivamente dimostrativa non dello strappo, ma della caduta fisiologica dello stesso, idonea ad avere rilievo dimostrativo di un contesto di aggressività e della presenza, con apprezzabile attendibilità, dell'imputato sulla scena del crimine.

Né avevano alcuna valenza le perplessità espresse dalla difesa e alcun fondamento le richieste specificamente indicate alla luce degli accertamenti già

svolti e della non apprezzabile possibilità di conseguire apporti utili alle indagini, anche per la impossibilità di compimento di alcuna verifica rispetto a una sola struttura pilifera, peraltro di dimensioni ridotte rispetto alle sette rinvenute nella mano destra della vittima.

6.2.3. Anche l'accertamento chiesto dalla parte civile riguardo ai margini ungueali della vittima prelevati in sede di esame autoptico esorbitavano dai limiti di applicazione dell'art. 603 cod. proc. pen., poiché lo svolgimento delle operazioni tecniche da parte del RIS si era svolto alla presenza delle parti e dei consulenti con condivisione dell'adozione del metodo da seguire e seguito, ora contestato come limitativo, senza indicarsi le ragioni del possibile conseguimento, attraverso la chiesta estensione delle indagini, di acquisizioni probatorie assolutamente necessarie.

6.2.4. Né erano rilevanti e necessarie ai fini del giudizio le ulteriori osservazioni della difesa di parte civile, riferite ai rilievi sperimentali circa la camminata di Alberto Stasi e volte a rappresentare irregolarità formali e sostanziali delle svolte perizie in ordine all'imbrattamento delle suole dello stesso e alla sua possibile rimozione per effetto dell'uso prolungato delle scarpe fino alla mattina del 14 agosto 2007, tenuto conto del valore orientativo dei risultati delle sperimentazioni, del carattere meramente casuale della conservazione o meno dei microimbrattamenti ematici sottratto a leggi statistiche, della impossibilità di accertamento della superficie di totale imbrattamento delle suole, della non redigibilità di una mappa ematica degli imbrattamenti eventualmente presenti sui gradini, della limitazione del contatto eventuale delle suole al mero lambire la grossa macchia innanzi alla porta a soffietto, della non sussumibilità dell'esito finale delle microtracce ematiche per effetto dell'uso delle scarpe sotto alcuna legge probabilistica di alta affidabilità, della non rilevanza degli argomenti riferiti alla superficie totale di imbrattamento e all'intero percorso riferito da Stasi, e della sufficienza del richiamo ai comportamenti di 'evitamento inconsapevole' per ritenere utile la sperimentazione dei comportamenti tenuti dai 'soggetti di sperimentazione', mentre ogni altro argomento rinviava al possibile conseguimento di risultati solo orientativi, la cui carenza di certezza non poteva portare a ragionamento induttivo - inferenziale utile al giudizio.

7. Secondo la Corte erano anche infondate le censure di merito, svolte dagli appellanti e distintamente esaminate per ciascuno di essi (pp. 140-238 della sentenza) con diffusa analisi delle ragioni della ritenuta condivisione della contraddittorietà e insufficienza della prova della colpevolezza dell'imputato per

l'efferato omicidio contestatogli, che possono sintetizzarsi per aree argomentative nei termini che seguono.

7.1. Non vi erano ragioni per escludere che l'omicidio potesse essere stato l'epilogo di un tentativo di furto o di rapina nell'abitazione della famiglia Poggi, né vi era la prova che lo sviluppo dell'azione criminosa fosse stato logico e consequenziale o avesse seguito le progressioni delittuose statisticamente più frequenti, e non invece logiche comportamentali diverse, dovendo farsi riferimento solo a ragionamenti fondati su costrutti probatori verificabili per conferire credibilità razionale alla complessiva operazione valutativa da compiere, e in particolare:

- la mancanza di segni di effrazione del cancello esterno dell'abitazione e sulla porta di ingresso e di sottrazione di beni dalla casa dei Poggi poteva trovare spiegazione diversa dalle premesse indicate dall'accusa e aventi il medesimo ridotto grado di controllabilità empirica;

- era fondata su presupposti logici opinabili l'affermazione che Chiara Poggi era in casa con persona di sua conoscenza, potendo altri essere entrati in un giardino non più presidiato dal già disattivato sistema di allarme ed essendo tale ipotesi prospettabile alla pari di quella di segno contrario, in mancanza di elementi di fatto o logici ed univoci che la facessero apparire ingiustificata;

- circostanze assolutamente insolite potevano avere alterato la rilevanza delle consuetudini di vita riservate di Chiara Poggi;

- non emergeva dai movimenti operati dall'omicida sulla scena del delitto la sua conoscenza dell'appartamento, avuto riguardo alla struttura dell'abitazione evidenziata dal materiale fotografico in atti e quasi interamente visibile già dall'ingresso, alla possibile perlustrazione iniziale degli ambienti e alla stessa dinamica dell'omicidio che, non svoltesi senza soluzione di continuità, poteva aver consentito all'omicida, nelle fasi di esecuzione, di prendere cognizione delle nozioni necessarie per il compimento dei suoi successivi movimenti;

- non vi era la prova che l'omicida contasse sulla presenza in casa della vittima e che l'omicidio fosse preceduto da un litigio percepibile dai vicini, potendo essere stata la vittima aggredita di sorpresa con impedimento di qualsiasi reazione;

- era una sussunzione logica libera e basata su valutazioni soggettive la ritenuta non credibilità della circostanza che Alberto Stasi non avesse pensato di recarsi a casa della fidanzata dopo averla inutilmente cercata per telefono, chiamandola otto volte;

- non avevano titolo per essere inserite nel ragionamento giuridico anche le valutazioni fondate sulla freddezza e sulla razionalità del medesimo Stasi, in relazione alla seduta di lavoro al computer per lavorare alla tesi quale

precostituzione di alibi per allontanare da sé i sospetti degli inquirenti, trattandosi di sospetti investigativi disancorati da accertati dati oggettivi, avuto anche riguardo a due rilievi fondati su circostanze oggettive, quali la costante omessa indicazione di avere visionato materiale pornografico dalle ore 9.38 alle 10.07 e l'avvenuta cancellazione di parti del testo della tesi di laurea, entrambe incompatibili con lo scopo di preconstituersi un alibi;

- non era sufficiente l'affermazione della mancanza di impronte o tracce attribuibili a terzi sconosciuti per escludere l'attraversamento da parte di alcuno di essi della scena del crimine, rilevando la loro presenza per identificare il donatore e non la loro assenza, poiché il contatto tra le dita e le superfici non comporta necessariamente il rilascio di impronte;

- neppure valeva il rilievo dell'appartenenza delle impronte di scarpa rinvenute come appartenenti a scarpe di taglia non incompatibili con quelle dell'imputato, poiché la taglia, mai esattamente identificata, costituiva un dettaglio che accomunava un numero indeterminato di persone, mentre le verifiche da parte del personale del RIS delle calzature sequestrate all'imputato avevano consentito di escludere alcuna compatibilità.

7.2. Secondo la Corte, il Giudice di primo grado aveva mostrato di avere approfondito lo studio del materiale probatorio quanto all'intervallo temporale di ventitré minuti della mattina del 13 agosto 2007, qualificato in termini di problematica compatibilità oraria con il compimento dell'omicidio, raggiungendo conclusioni ampiamente argomentate, poiché tale compatibilità non escludeva sospetti investigativi sull'imputato e occorreva porla in relazione alle altre attività del medesimo (visione immagini pornografiche, sforzo mnemonico di ricordare gli orari dei contatti senza esito con Chiara Poggi, modalità di incremento del file della tesi di laurea), che apparivano non facilmente compatibili con i comportamenti di chi stava lavorando per crearsi un alibi.

Né si fondava su stringente argomentazione logica la dedotta omessa spiegazione da parte di Stasi della ragione per la quale, pur in mancanza di risposta al telefono da parte di Chiara Poggi sin dalle ore 9.45, egli si fosse recato a casa della stessa solo all'ora di pranzo, poiché "il parametro della normalità, al pari di quello della razionalità del comportamento umano, è privo di tangibile consistenza e di valenza obiettiva", e le spiegazioni alternative rappresentabili, in quanto fondate su normali e plausibili canoni di comportamento e su elementi non accertati in modo rigoroso, non arricchivano "la conoscenza giuridica degli elementi costitutivi del fatto reato".

7.3. La non inverosimiglianza delle dichiarazioni rese da Stasi riguardo alla minuziosa descrizione della scena del delitto era sostenuta da ragioni esplicitate in modo convincente nella sentenza impugnata, poiché l'omesso ricordo della

illuminazione della scala non deponeva per la falsità della versione difensiva, il dettagliato ricordo visivo poteva rappresentare la conseguenza della illuminazione del vano scala, e la grande emozione della scena del ritrovamento del corpo della fidanzata in modo tanto drammatico non lasciava spazi mentali sufficienti per prestare attenzione alle condizioni di illuminazione del vano, mentre la successiva dichiarazione dello stesso di avere descritto particolari (pigiamina rosa della vittima, gambe leggermente divaricate, capo girato verso il muro, parte sinistra del viso appoggiata al gradino) perché pensava di averli visti, esprimeva solo il tentativo difensivo di spiegare l'apparente contraddizione del suo racconto indotta dalle domande degli inquirenti, già a conoscenza della circostanza che, al momento del loro ingresso, la luce era accesa e la porta di accesso alla scala era aperta.

In ogni caso, secondo la Corte, le imprecisioni nella indicazione dei dettagli non integravano aspetti critici delle dichiarazioni rese dall'imputato, ma il risultato della memorizzazione di dettagli ritenuti secondo un apprezzamento soggettivo di maggiore o minore rilevanza, influenzato ampiamente dallo stato di agitazione e apprensione.

7.4. Anche in merito alle rilevate contraddizioni relative alla porta a soffietto della scala della cantina, trovava giustificazione logica l'omessa descrizione degli imbrattamenti ematici presenti sul battente, in quanto, mentre non risultava formulata specifica domanda al riguardo, non era implausibile l'omessa prestazione di attenzione da parte di Stasi al sangue presente sulla porta oltre a quello sul pavimento e intorno al corpo di Chiara Poggi.

Neppure potevano integrare aspetti dichiarativi capaci di evidenziare con apprezzabile certezza che Stasi avesse mentito le dichiarazioni relative alla chiusura o all'apertura della porta a soffietto, o quelle relative al numero esatto di gradini impegnati o al fatto che egli si fosse sporto o meno dalla postura eretta e con quale intensità per poter scorgere il corpo di Chiara lungo la scala della cantina.

7.5. Anche modesto rilievo avevano le omissioni attribuite all'imputato dalla parte civile con riguardo, in particolare, alla grossa macchia di sangue dinanzi alla porta a libro della cantina, tenuto conto della situazione di panico in cui il medesimo versava per come dallo stesso descritta, e incidente sulla sua capacità di memorizzazione, e quindi di una diversa possibile causa generatrice dell'effetto noto, rispetto alla dedotta falsità della dichiarazione, non fondata su dati certi e pertanto non caratterizzata da "alto grado di credibilità razionale".

7.6. Né assumevano rilievo al fine della collocazione dell'imputato sulla scena del delitto in un momento diverso da quello indicato le dichiarazioni di Stasi circa il momento della telefonata al servizio dei 118 per il possibile

esercizio soggettivo, imprevedibile e discontinuo della memoria nel concitato frangente vissuto dal medesimo nel recarsi a denunciare la disgrazia.

Contrariamente a quanto assunto dagli appellanti, il primo Giudice aveva ampiamente e con rigore logico esaminato le dichiarazioni rese nel tempo da Alberto Stasi in merito al suo tentativo, dopo essere uscito dall'abitazione di Chiara Poggi, di contattare l'indicato servizio, le contraddizioni in cui il medesimo era caduto, i collegamenti tra le stesse contraddizioni con i dati obiettivi tratti dal contenuto della conversazione telefonica e con i dati tecnici offerti dai periti, il limitato ritardo della telefonata emerso dalle dichiarazioni e l'attribuibilità della contraddizione a uno stato psicologico di non univoca lettura, riferibile ad assetti emotivi opposti, e costituente solo un iniziale sospetto investigativo e non conclusivo elemento indiziario.

Né la censura riferita alla contraddittorietà delle azioni descritte da Stasi rapportate alla normalità e alla ragionevolezza del comportamento da tenersi nell'indicato frangente riguardava la logicità ed esaustività delle valutazioni espresse in sentenza, tenuto conto sia della non coincidente attribuzione, alla luce delle emergenze acquisite (conversazione telefonica, dichiarazioni degli operanti), a Stasi di uno specifico stato d'animo fondato su dati oggettivi, sia della illogicità del percorso argomentativo che intendesse ritenere presupposto della dedotta freddezza del comportamento del medesimo l'uccisione da parte sua della fidanzata, che invece doveva concorrere a provare.

Neppure poteva ritenersi che Stasi non avesse chiesto subito assistenza o avesse fornito indicazioni poco rilevanti, perché, da un lato, aveva chiesto in avvio di telefonata un'ambulanza e, dall'altro, aveva fornito l'indirizzo e dichiarato che probabilmente si era compiuto un omicidio e indicato che vi era dovunque sangue.

7.7. Secondo la Corte, che richiamava gli esiti dell'accertamento tecnico svolto dal dott. Robino e dal dott. Varetto riguardo alle tracce di sangue sulle suole delle scarpe indossate da Alberto Stasi, le risposte dagli stessi fornite in sede di esame e l'analisi condotta dal Giudice con la sentenza impugnata in termini problematici rispetto alle osservazioni della pubblica accusa, le censure svolte al riguardo con i motivi di appello del Pubblico Ministero erano astratte dalle acquisite emergenze, poiché erano stati svolti, attraverso la disposta indagine tecnica, gli accertamenti assunti come carenti e dimostrativi, superando il vaglio scientifico attraverso lo specifico esame immunocromatografico, che non vi era prova della presenza di imbrattamento ematico sulle scarpe con le quali Alberto Stasi sarebbe entrato nell'abitazione di Chiara Poggi, e dallo stesso consegnate la mattina dopo l'omicidio.

7.8. Anche quanto alla dedotta impossibilità di non calpestare sangue nell'abitazione di Via Pascoli, l'attenta lettura dell'argomentata motivazione della sentenza impugnata faceva emergere, secondo la Corte, l'infondatezza delle deduzioni circa l'assoluta nullità della probabilità statistica di effettuare il percorso descritto da Alberto Stasi nell'abitazione di Chiara Poggi senza intercettare macchie di sangue, poiché:

- non era stato escluso che Stasi avesse lambito la parte superiore esterna della pozza di sangue dinanzi alla porta a soffietto della cantina, essendo stato invece evidenziato che non vi erano evidenze certe che l'avesse calpestata sì da imbrattarsi le scarpe e lasciare una impronta ematica sul pavimento;

- era stata acquisita al processo la nozione del processo mentale di evitamento non consapevole delle macchie ematiche, costruita sui risultati, non generico né solo teorico, delle prove sperimentali semivirtuali compiute dai periti attraverso diciassette soggetti impiegati e risultati in percentuale massima in grado di focalizzare ed evitare solo le macchie ematiche più grosse;

- non vi era motivo per escludere che anche Stasi era stato indirizzato nei suoi passi da analoghe strategie inconsapevoli, in particolare nel percorso di uscita per la maggiore efficacia del fenomeno dell'evitamento inconsapevole per la possibile rilevanza, evidenziata in sede peritale, della memoria percettivo-motoria.

7.9. Secondo la Corte, che si soffermava ulteriormente sul tema dell'imbrattamento ematico e delle impronte delle suole delle scarpe:

- le diverse condizioni nelle quali il tragitto era stato effettuato dagli operanti e dal personale medico intervenuti e da Stasi erano state valutate dal Giudice di primo grado, che aveva apprezzato l'evidenza empirica della possibilità concreta di effettuare tragitti esplorativi senza lasciare impronte e tenuto distinto l'evitamento esplicito dei primi e quello implicito del secondo;

- il Giudice aveva ritenuto probabile che buona parte delle tracce di sangue fossero al momento dell'ingresso di Stasi nell'abitazione totalmente o parzialmente secche, basandosi su quanto desumibile dall'esame del materiale fotografico disponibile; sui risultati approssimativi delle prove sperimentali compiute dai periti quanto ai presumibili tempi di essiccamento delle gocce; sul rilevato inequivocabile stato liquido da parte del personale sanitario, e in particolare della dottoressa Rubi, del solo sangue sugli ultimi gradini della scala; sulle valutazioni degli stessi periti che avevano evidenziato l'assenza di scientificità dei risultati conseguiti, contraddistinti anche da alta variabilità, e il carattere orientativo e di scarso valore ricostruttivo delle sperimentazioni, incidendo sui risultati plurimi termini di confronto non disponibili; sul parametro dell'aspetto della macchia, prevalente - secondo il giudizio tecnico - su quello

visivo e fotografico della lucentezza della macchia perché vago e soggettivo, in presenza di segni di rottura tipici della sua secchezza, senza che tuttavia lo stato di essiccazione fosse in costante correlazione con il distacco della corona periferica della traccia ematica rispetto alla sua parte centrale; sulla non valenza ricostruttiva delle dichiarazioni testimoniali degli operanti Serra e Muscatelli, privi di cognizioni tecniche, nell'apprezzare le macchie rilevate durante il sopralluogo e nell'esprimere contemporaneamente stati fisici delle stesse incompatibili tra loro, e sull'apprezzamento della secchezza delle macchie da parte dello stesso consulente del Pubblico Ministero;

- la dispersione delle tracce di Imbrattamento ematico sulle scarpe consegnate da Stasi la mattina successiva al delitto era stata oggetto di verifica tecnica volta a verificare una relazione statistica tra il fatto provato (assenza di tracce di sangue umano) e il fatto da provare (Stasi aveva mentito), secondo i canoni interpretativi espressi da questa Corte con la decisione a sezioni unite del 10 luglio 2002 (Imp. Francese, Rv. 222138), che aveva "offerto una chiara lettura della sussunzione sotto leggi scientifiche di copertura del fatto da provare" e "segnato la via che orienta lo sviluppo logico argomentativo da seguire anche nella valutazione della prova scientifica alla quale si è fatto ampio ricorso", e che veniva richiamata per il grande rilievo rivestito nel caso in esame.

I periti avevano evidenziato, al riguardo, il significato orientativo dei loro risultati non presentando la svolta attività di laboratorio i caratteri della rappresentazione scientifica del caso concreto, né rispondendo a una determinata legge c.d. frequentista, con la conseguenza che gli esperimenti servivano solo per evidenziare i risultati ottenuti nelle esatte condizioni di svolgimento dell'esperimento, e non per avvicinare, se non in modo orientativo, la conoscenza di ciò che era avvenuto nella realtà per la imponderabile casualità dei fattori incidenti, in grado di comporsi in modo caotico e imprevedibile, secondo un calcolo stocastico e quindi casuale e non statistico.

Quindi, secondo il ragionamento inferenziale-induttivo del fatto da provare (Stasi non aveva fatto quel percorso nell'abitazione), non era possibile affermare, per l'alta inaffidabilità del tentativo di dare significato al fatto negativo costituito dal mancato rinvenimento di tracce ematiche sotto le suole delle scarpe di Stasi, che lo stesso non aveva effettuato il percorso narrato nelle circostanze da lui esposte.

Non valevano, invece, gli argomenti volti a contestare dette conclusioni poiché:

- era stato escluso che Stasi avesse calpestato grosse pozze di sangue parzialmente fluide, in mancanza di impronte a lui attribuibili;

- microimbrattamenti provenienti da sangue non secco, secondo i periti, si disperdevano a contatto con superfici non asciutte, quali l'erba bagnata del giardino, secondo il racconto dei genitori dell'imputato, o superfici umide all'interno della caserma, e quindi in presenza di spiegazioni diverse in grado di falsificare l'ipotesi accusatoria;

- il DNA di Stasi rinvenuto sulle scarpe poteva dipendere dallo stesso sudore delle sue mani nel togliersi le scarpe consegnate spontaneamente agli inquirenti;

- non rilevava l'assenza di tracce ematiche sui pedali e sui tappetino dell'autovettura Golf, utilizzata da Stasi per raggiungere dalla casa dei Poggi la caserma, avuto riguardo al sequestro della stessa solo dopo sette giorni alla data del fatto, rimanendo per tale lasso di tempo nella disponibilità del nucleo familiare Stasi.

7.10. Quanto al DNA della vittima sui pedali della bicicletta Umberto Dei Milano di Mario Stasi, la Corte, premesso il richiamo ai criteri di verifica da eseguirsi per dare ingresso nel processo al dato scientifico e alla determinazione dei criteri di apprezzamento del grado di affidabilità della informazione tecnica, puntualizzava che solo l'esame immunocromatografico specifico per l'emoglobina umana presentava criteri di affidabilità scientifica per identificare le tracce di sangue umano, e rilevava che dall'unico tampone tratto dai due pedali della bicicletta, attraverso l'effettuato spazzolamento, era stato ricavato il profilo del DNA di Chiara Poggi, richiamando le risultanze dell'accertamento peritale, disposto in primo grado, che escludevano che vi fosse l'evidenza scientifica che le microtracce individuate fossero di natura ematica e che confermavano, con elevato grado di plausibilità, l'origine biologica diversa e non determinabile (ad esempio salvare o da frammento solido di muco o da tessuto epiteliale) del profilo del DNA della vittima.

Né erano esplicitate le ragioni per le quali l'ipotetica derivazione da epidermide del DNA doveva armonizzarsi con le circostanze relative al delitto, mentre era di natura solo congetturale la dedotta circostanza riferita al ridotto imbrattamento dei pedali per operazione di pulizia, invece che per una limitata sua originaria contaminazione, e alla conseguente dispersione del DNA.

Le valutazioni specificamente svolte dal Giudice di primo grado erano da ritenere esaustive e frutto di corretta operazione epistemoologica nel trarre dalla prova tecnica la conclusione che non era possibile accertare da quale liquido o sostanza biologica provenisse il DNA della vittima rinvenuto sui pedali.

7.11. Secondo la Corte la presenza di impronte digitali di Stasi e del DNA di Chiara Poggi sul dispenser del sapone non provava che il primo avesse toccato il dispensatore con le mani sporche di sangue, non essendo state rilevate né

evidenze della provenienza ematica del DNA della seconda attraverso l'esame immunocromatografico, né la presenza di sangue all'interno del lavandino a testimonianza di un possibile lavaggio o in corrispondenza del contatto digitale dello stesso Stasi.

Neppure poteva ritenersi, in relazione ai distinti punti di provenienza del DNA e dell'impronta digitale di Stasi, che questi avesse contemporaneamente deposto l'una e l'altra, né l'indagine genetica poteva dare un chiarimento al riguardo, né era stato possibile accertare il momento in cui si era realizzato il deposito del DNA appartenente alla vittima, che peraltro abitava nella casa, con la conseguenza che anche l'indicata emergenza non assurgeva al livello della gravità o precisione, resistente alle opposte obiezioni, per essere qualificata quale indizio idoneo a collocare Stasi sulla scena del delitto.

Né meritava di essere approfondito l'argomento segnalato dalla parte civile a proposito del detergente SDS, incidente sull'accertamento della provenienza ematica della traccia di DNA, per avere il Giudice già riferito di avere analizzato il reperto in sequestro dal cui accertamento era risultato che tra gli ingredienti del sapone indicati sulla etichetta del dispensatore non era presente l'indicato componente.

7.12. Con riguardo alla bicicletta nera poggiata sul muretto della casa Poggi, secondo la Corte, il ragionamento del Giudice era logico ed esaustivo, essendo stata valutata di significativa attendibilità la macrodescrizione del mezzo fatta dalla teste Bermani in termini di coerenza descrittiva, spontaneità e sicurezza, confermata quanto alla tipologia femminile del velocipede dalla teste Travain.

Né la indicata teste aveva nella realtà fornito la descrizione della bicicletta di Stasi, pur continuando a riferirsi a una bicicletta nera da donna, poiché non aveva mostrato alcuna esitazione nel definire da donna la bicicletta vista a una distanza di dodici passi, anche dimostrando di avere perfetta cognizione delle caratteristiche delle biciclette da donna, ed escludendo in modo categorico che la bicicletta fosse quella, appartenente a Stasi, mostrata fotograficamente.

7.13. In ordine alla causale dell'omicidio, la Corte richiamava le ragioni argomentate della decisione impugnata, che aveva valutato la possibilità di identificare il movente nell'interesse di Stasi per la pedopornografia, della quale era un grande appassionato e aveva una imponente collezione sul computer; aveva ricordato che ai 13 agosto 2007 non era possibile la consultazione sul computer di detto materiale e che Chiara Poggi non aveva espresso sintomi di sofferenza rispetto a detta passione del fidanzato; aveva ritenuto poco plausibile un possibile accesso da parte della stessa alle foto pornografiche tra le ore 22.09 e le 22.14 del 12 agosto 2007 in relazione al percorso rilevato in sede peritale di non immediata accessibilità e in ogni caso al poco tempo disponibile

per aprire il folder anonimo e nel suo interno la cartella "militari" contenente le foto pornografiche; aveva rilevato che dall'analisi del computer era risultato che Alberto Stasi aveva lavorato alla tesi fino a dopo mezzanotte e che non erano emerse condotte compatibili con una separazione litigiosa notturna tra i due, senza che tale analisi, che non aveva azzerato acriticamente l'ipotesi sostenuta dall'accusa, fosse criticata dal Pubblico Ministero nella sua impugnazione, mentre i possibili ulteriori scenari ipotizzati dalla parte civile, attinenti a circostanze di fatto non provate, costituivano fatti ipotetici, di natura ambigua, e congetturali.

In ogni caso, secondo la Corte, l'aspetto rilevante della causale o del movente era nella specie quello della sua 'condizionata valorizzazione', alla luce dei richiamati principi di questa Corte, e cioè della sua valorizzazione solo quando la correlazione con gli altri indizi, precedentemente analizzati, consentiva di pervenire, nel quadro di una valutazione globale dell'esame, all'affermazione che il complesso indiziario aveva raggiunto la soglia della rilevanza della prova certa in ordine al fatto da dimostrare

Gli unici due indizi raccolti a carico di Stasi (la sua impronta digitale sul dispensatore del sapone e il DNA della vittima sulla sua bicicletta), rimanevano, anche dopo la valutazione dei motivi di impugnazione prospettati da tutte le parti, come non gravi, e quindi non poteva accedersi alla fase della valutazione complessiva ed unitaria riservata dall'art.192 cod. proc. pen. ai soli indizi gravi e precisi, allo scopo di verificare se, in tal modo, veniva eliminata l'intrinseca limitata ambiguità degli indizi, pur se gravi e precisi.

Di conseguenza, nei confronti di Stasi, non attinto da indizi gravi, precisi e concordanti, erano ontologicamente irrilevanti le considerazioni relative alla sussistenza o meno di un movente, poiché non incidenti sul risultato probatorio, la cui valutazione doveva fermarsi prima senza la necessità di una loro ponderazione unitaria.

7.14. Neppure si poneva il problema del dubbio ragionevole, che riguardava solo la dichiarazione di colpevolezza dell'imputato, e quindi i percorsi argomentativi che inducevano il giudice ad affermare la responsabilità dell'imputato, e non l'ipotesi di specie, in cui non si era superata la soglia di significanza indiziaria legittimante la valutazione complessiva dei soli indizi gravi e precisi di colpevolezza secondo la regola dell'art. 192 cod. proc. pen.

Né, ad avviso della Corte, la legge assegnava al giudice il compito di valutare l'assenza di ipotesi alternative, se non dopo il conseguimento del convincimento della sufficienza degli elementi probatori per affermare la responsabilità penale dell'imputato, e neppure quello di comparare i dati raccolti se non integranti indizi gravi e precisi.

8. Avverso la sentenza di secondo grado hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Milano e le parti civili Giuseppe Poggi, Rita Preda e Marco Poggi, per mezzo del loro difensore e procuratore speciale, avv. Gian Luigi Tizzoni.

9. Il Procuratore Generale chiede l'annullamento della sentenza sulla base di sette motivi, ricondotti al vizio di illogicità manifesta della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

9.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla negata sussistenza degli elementi indiziari idonei a determinare l'esigenza di una valutazione unitaria dei dati acquisiti.

Secondo il ricorrente, la Corte d'assise d'appello, totalmente aderendo alle valutazioni espresse dal G.u.p. di Vigevano con la sentenza di primo grado, ha illogicamente ritenuto che gli elementi acquisiti al processo non dovevano essere valutati unitariamente, poiché nei soli due casi in cui essi erano assurti a livello indiziaro (presenza di Impronta digitale di Alberto Stasi sul contenitore del sapone liquido nel bagno al pianoterreno della casa di Chiara Poggi in esatta corrispondenza delle impronte della scarpa sporca di sangue, lasciata dall'autore dell'omicidio sul tappetino del bagno, e la presenza del DNA della vittima su almeno uno dei pedali della bicicletta in uso ai medesimo) erano risultati di incerta natura e probatoriamente ininfluenti, e quindi sorniti di grave e precisa validità inferenziale.

La riduzione del quadro probatorio a due soli, e non gravi, indizi e la incongrua esclusione di plurimi dati ritenuti privi di inferenza induttiva e considerati mere intuizioni congetturali o supposizioni personalistiche, hanno reso il percorso motivazionale incongruo e le spiegazioni alternative indicate prive di adeguata giustificazione e di coerenza con tutti gli elementi acquisiti, e in particolare:

- ingresso nell'abitazione di Chiara Poggi senza effrazione e in coincidenza con il disinserimento del sistema di allarme;
- confidenzialità della vittima in succinto pigiama estivo con l'aggressore;
- mancanza di asportazione di oggetti dall'abitazione, e conseguente conclusione di ingresso dell'aggressore con lo strumento utilizzato per l'aggressione;
- mancanza di segni di violenza sessuale;
- rete relazionale di Chiara Poggi e sua frequenza esclusiva di Alberto Stasi, rientrato da poco dall'estero e impegnato nella stesura della tesi di laurea;

- assenza di alibi di Alberto Stasi in coincidenza con la finestra temporale compresa tra le ore 9.12 (disinserimento dell'allarme di casa Poggi) e le 9.35, (apertura del computer portatile di Stasi), ritenuta compatibile con l'azione omicida;

- necessaria conoscenza della dislocazione dei locali dell'appartamento e in particolare della ubicazione della scala di accesso alla cantina dietro una porta chiusa, collocata nel disimpegno;

- efferatezza dell'azione, compiuta colpendo reiteratamente la vittima e gettandola con "faccia in avanti" dalle scale, attestante la sconvolgente emotività che l'ha sorretta, il carattere bifasico dell'aggressione, la preordinazione e l'attuazione della messinscena che vedeva il lancio del corpo tramortito come simulazione di incidente domestico;

- falsità del racconto di Alberto Stasi di avere percorso la scena del crimine e di essere disceso per uno o due gradini quando aveva asseritamente scoperto il corpo di Chiara verso le ore 13.45, dopo aver lavorato alla tesi di laurea nella mattinata, senza intercettare le tre pozze di sangue, ancora liquide o semiliquide, ma solo microtracce;

- effettiva segnaiazione di un possibile incidente domestico ai carabinieri presso la cui stazione Stasi si era recato personalmente e direttamente, prima ancora di chiamare il servizio dei 118;

- pacifica criticità dei rapporti sessuali tra Chiara Poggi e Stasi, attestata dai filmati dei loro rapporti intimi acquisiti agli atti e dalle deviazioni pornografiche e pedopornografiche del secondo, documentate dai file tratti dal suo computer personale e oggetto di accertamento giudiziale a carico del medesimo, condannato in primo grado con sentenza del 13 febbraio 2012 del Tribunale di Vigevano.

Né gli scenari alternativi evocati in sentenza (e in particolare l'ingresso del terzo sconosciuto o del iadro occasionale, entrato in casa all'apertura da parte di Chiara Poggi della porta di ingresso per dare cibo ai gatti) per dimostrarne la pari compatibilità e verosimiglianza con quelli forniti dall'accusa rispetto agli elementi in atti, hanno consistenza logica-probatoria e coerenza con l'intero compendio delle risultanze processuali.

9.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia il vizio di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione per essere stata esclusa la convergenza dei dati che assurgono a indizi gravi e precisi, mentre l'ipotesi alternativa del terzo sconosciuto non è idonea a rendere conto della ferocia dell'aggressione consumata nei confronti di Chiara Poggi, culminata nel sollevamento del corpo gettato lungo le scale della cantina, e supportata dalla grande emotività del momento.

Secondo il ricorrente, l'ipotesi della artefatta precostituzione di una messinscena, corrispondente a incidente domestico per caduta accidentale della vittima sulla scala della cantina, trova riscontro nella denuncia pretestuosa e precostituita fatta da Stasi al brigadiere Serra e al carabiniere Muscatelli, davanti ai quali lo stesso si è presentato dopo l'asserita scoperta del corpo di Chiara, avuto riguardo alle parole da lui espresse e alle risposte date e alla tempistica dell'azione omicida, ponendosi il gesto finale (il lancio del corpo lungo la scala) come momento culminante dell'intera azione omicida, in connessione logica e funzionale con le azioni precedenti, laddove, invece, le ipotesi alternative ritenute in sentenza lascerebbero privo di logica proprio il gesto finale.

L'ottica coerente di precostituzione della messinscena per l'intera mattinata (rispetto alla quale è rimasta sub valente la preoccupazione di eliminare le tracce rinvenibili nel corridoio) si è espressa con il rientro immediato di Stasi presso la sua abitazione per rispondere alla chiamata della madre sul numero fisso di casa e accendere il computer in funzione dell'alibi informatico.

9.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia il vizio di travisamento della prova in relazione alla omessa valutazione del riscontro oggettivo e documentale, costituito dalla relazione dei 16 agosto 2007 dei carabinieri Serra e Muscatelli alla spiegazione alternativa offerta dall'accusa e relativa alla attuata messinscena, poiché in detta relazione si è dato atto che, secondo il racconto di Stasi, presentatosi in caserma, Chiara Poggi aveva avuto un incidente domestico, mentre la sentenza, che ha ignorato il valore probatorio di tale documento, che riscontra l'intera ricostruzione accusatoria, neppure ha indicato le ragioni del suo omesso apprezzamento.

9.4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia ulteriore vizio di contraddittorietà e di manifesta illogicità della motivazione laddove ha affermato che il collegamento tra il fatto negativo (mancanza di evidenza di sangue e di DNA della vittima sulle suole delle scarpe di Stasi) e il fatto da provare (Stasi non ha effettuato il percorso indicato e quindi ha mentito) non è stato provato in concreto, in quanto "in concreto" sarebbe stato provato soltanto che Stasi poteva solo "lambire" la macrotraccia collocata davanti alla porta della cantina, sulla base di prove sperimentali di per sé falsate e incomplete, perché a livello sperimentale non estese ai gradini della scala, effettivamente discesi da Stasi.

Secondo il ricorrente, le conclusioni cui la Corte di merito è pervenuta sono conseguite a sperimentazioni nelle quali si sono inseriti dati non corretti, poiché non si è tenuto conto dell'effettivo percorso di Stasi nell'abitazione dei Poggi fin dalle sue prime dichiarazioni del 13 agosto 2007, non estendendosi la sperimentazione ai due gradini, pur previsti in sede di conferimento dell'incarico

peritale, e non indicandosi le ragioni della affidabilità della perizia pur incompleta. Né la strategia dell'evitamento, senza che la sentenza ne abbia dato conto, opera nella sua pienezza nel luogo angusto e ristretto delle scale che portano alla cantina, mentre le conclusioni della sentenza hanno dato per scontato, senza renderne conto, che la macchia semiliquida di sangue dinanzi la porta della cantina è stata solo lambita da Stasi.

Tale ultimo rilievo è stato ribadito in sentenza pure a fronte delle plurime variabili, la cui analisi scientifica è stata riproposta, e a fronte della valutazione espressa dal consulente del Pubblico Ministero, non contestata dai periti, che la probabilità di evitare le tracce di sangue davanti alla scala della cantina era pari allo 0,6% e quindi molto ridotta, sulla base del rilievo che il ragionamento probabilistico, anche in presenza di altissima percentuale, è di per sé escluso dal ragionamento probatorio, per la mancata conoscenza di tutte le variabili.

Non si è tuttavia considerato che un dato raccolto con modalità stocastiche costituisce uno degli elementi fondamentali del ragionamento probabilistico e che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, anche coefficienti medio-bassi di probabilità rilevati dalla legge statistica, pur imponendo verifiche di fondatezza scientifica e di specifica affidabilità in concreto, e richiedendo riscontro probatorio, possono essere utilizzati a fini probatori.

Nel caso di specie, mentre si è negata ai dati probatori capacità dimostrativa della fondatezza della imputazione con elevata credibilità razionale richiamandosi il carattere stocastico della prova scientifico-sperimentale, è stata acquisita come prova una sperimentazione basata su un percorso non corrispondente a quello indicato da Stasi, ritenendosi che la grossa macchia di sangue poteva essere al più lambita e che le piccole tracce ematiche sotto le suole erano destinate a disperdersi.

9.5. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia altro vizio di contraddittorietà e di manifesta illogicità della motivazione che ha escluso l'assoluta necessità della rinnovazione della perizia collegiale richiesta sotto il profilo della estensione della sperimentazione sui gradini della scala sui quali Stasi ha affermato di essere disceso, richiamandosi ai risultati solo orientativi perseguibili sulla base del suo ripercorso contenuto, alla difficoltà realizzativa dell'ambiente e alla non conoscenza con affidabile certezza del numero dei gradini calpestati.

Secondo il ricorrente, l'iter argomentativo si articola su un ragionamento apodittico, perché basato sui risultati di una sperimentazione falsata di un percorso parziale e difforme dal reale, tale da rendere incongrua anche la verifica della eliminazione delle microtracce intercettate dalle scarpe di Stasi dopo un camminamento di diciassette ore.

La situazione di vuoto probatorio sulla estensione ai gradini dell'esperimento di simulazione, rilevante essendo non il numero dei gradini, ma l'attività motoria di discesa e risalita in quanto tale, determina la indecifrabilità degli atti, per essere la estensione determinante e decisiva e non solo orientativa.

9.6. Con il sesto motivo il ricorrente Procuratore denuncia il vizio di contraddittorietà e di manifesta illogicità della motivazione, che ha escluso l'assoluta necessità della rinnovazione della perizia collegiale richiesta sotto il profilo della impossibilità di riprodurre la mappatura ematica sui gradini della scala che porta in cantina, e travisamento della prova.

Secondo il ricorrente, le fotografie del medico-legale che, attraverso una doppia angolatura, avevano offerto più punti di riferimento fissi (fughe delle piastrelle, macchie sul granito, stipiti), potevano consentire la mappatura ematica anche sui gradini, senza che la loro indicazione nell'indice del materiale consegnato ai consulenti equivalga al loro esame nell'elaborato peritale, che non le ha richiamate per valutarne o escluderne la validità.

La esclusione di tale validità in modo aprioristico e il riferimento apodittico alle foto, tutte sfalsate di un'ora, dei carabinieri hanno comportato una viziata decisione di esclusa necessità della rinnovazione della perizia.

9.7. Con il settimo motivo il ricorrente denuncia vizio di contraddittorietà e di manifesta illogicità della motivazione, che ha escluso l'assoluta necessità della rinnovazione della perizia collegiale richiesta con estensione ai gradini anche sotto il profilo del procedimento di essiccamento delle macchie ematiche, e travisamento della prova.

Secondo il ricorrente, che illustra le foto esaminate e gli orari sovraimpressi di quelle dei carabinieri, sfalsati di un'ora per essere le macchine fotografiche degli stessi impostate sull'orario soiare, e non sull'ora legale vigente alla data dell'omicidio, la rinnovazione della perizia si imponeva come necessaria in una doverosa prospettiva di ricontrollo e verifica degli orari delle fotografie, sulla base delle quali si era ritenuto completato da parte dei periti il procedimento di essiccamento almeno delle microtracce nel momento dell'affermato ingresso di Stasi nell'abitazione dei Poggi.

Né il potere di sollecitazione della rinnovazione della perizia assolutamente necessaria è soggetto al limite temporale della deduzione almeno quindici giorni prima della udienza, con conseguente non preclusione della richiesta di estensione della verifica del procedimento di essiccamento delle macchie ematiche presenti sui gradini della scala, non formulata con i motivi di appello e chiesta in aula dal Procuratore Generale.

10. Il ricorso proposto dalle parti civili Giuseppe Poggi, Rita Preda e Marco Poggi, per mezzo del loro difensore e procuratore speciale avv. Gian Luigi Tizzoni, si articola su quattro motivi diffusamente argomentati, facendo precedere le doglianze afferenti alla valutazione dei dati indiziari già acquisiti a quelle relative alle chieste integrazioni probatorie.

10.1. Con il primo motivo le ricorrenti denunciano la falsa applicazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. e vizio della motivazione con riferimento all'affermata insussistenza di qualsiasi indizio significativo a carico di Alberto Stasi, attraverso la riduzione a due degli indizi e l'apprezzamento del difetto della loro gravità e precisione, e il conseguente rifiuto di procedere a una valutazione complessiva dei dati probatori acquisiti al fine di un eventuale giudizio di responsabilità.

Le ricorrenti, richiamati analiticamente gli elementi indiziari accertati e analizzati dalla Corte d'assise d'appello anche con riferimenti testuali al contenuto della sentenza, enunciano la erroneità dei principi di diritto sottesi alle conclusioni cui la Corte è pervenuta e la falsa interpretazione della richiamata disposizione normativa sotto diversi e concorrenti profili, e con riguardo in particolare:

a) al concetto di indizio e alla erronea sovrapposizione fra il requisito della certezza del dato indiziario e la successiva valutazione qualitativa della sua valenza probatoria sulla base di leggi scientifiche o di massime di esperienza.

La sentenza impugnata, che ha ampiamente richiamato i principi espressi da questa Corte a sezioni unite con la sentenza Franzese in tema di accertamento del rapporto causale, ha arbitrariamente sovrapposto il profilo della certezza del dato indiziario, riferito al fatto noto, processualmente accertato e tale ritenuto, con la sua effettiva capacità indiziante, normativamente definita attraverso i criteri della gravità, precisione e concordanza e attinente alla relazione tra il fatto noto e quello da dimostrare, poiché la parziale incertezza di detta relazione è propria di qualsiasi ragionamento indiziario; l'esistenza di ipotesi alternative (più o meno probabili), incidente sulla parziale incertezza del fatto da provare, o l'eventuale imperfezione dell'elemento indiziario non comportano che detto elemento non debba essere valutato nella sua consistenza storica, salva la valutazione della capacità indiziante dei dati considerati certi (es. bicicletta nera da donna utilizzata dall'assassino e disponibilità da parte della famiglia dell'imputato di una bicicletta nera) o la valenza probabilistica della legge di copertura (es. mancanza di impronte delle scarpe dell'imputato sulla scena del delitto), e i dati indiziari rappresentati nella specie non potevano essere esclusi dal novero degli indizi perché ritenuti non certi o inadonei a corroborare un valido ragionamento

presuntivo, altra cosa essendo la loro efficacia indiziante rispetto al fatto da provare;

b) alla falsa interpretazione del requisito della gravità e della precisione degli indizi, attraverso l'oscillazione fra un giudizio di incertezza processuale del dato indiziario e un giudizio di insufficienza qualitativa della sua capacità indiziante, con valutazione atomistica di ciascun indizio, definizione dell'indizio rilevante attraverso il criterio della elevata probabilità logica prossima alla certezza e il riferimento ai criteri di gravità, precisione e concordanza con riguardo al singolo dato indiziario, e non agli indizi complessivamente considerati, con impropri richiami - a conforto dell'illegittimo principio di diritto affermato - ad arresti giurisprudenziali relativi a diverse ipotesi, non suscettibili di comparazione (quali la sentenza relativa alla strage di Bologna e la sentenza Mannino), o relativi alla enunciazione del criterio di elevata probabilità logica prossima alla certezza riferito agli elementi acquisiti nella loro interezza (quale la sentenza Franzese) e non al singolo indizio, la cui caratteristica precipua è di non potere di per sé solo dimostrare il fatto da provare ed escludere plausibili ipotesi alternative, essendo la sua valenza indicativa di portata probabilistica e non univoca;

c) alla falsa interpretazione del requisito della gravità e della precisione degli indizi, attraverso la illogica pretesa di fondare il ragionamento indiziario su leggi scientifiche di carattere assoluto, fondate sulla conoscenza di tutte le possibili varianti astrattamente suscettibili di incidere sulla realizzazione di un evento determinato, con il rifiuto di ricorrere a ragionamenti inferenziali fondati su leggi statistiche di tipo probabilistico.

Secondo le ricorrenti, a fronte delle molteplici variabili da analizzare, secondo le loro richieste, in termini scientifici, con riguardo al percorso asseritamente effettuato da Stasi dopo la scoperta del cadavere sulla scena del crimine, la Corte ha espresso un convincimento di possibilità per lo stesso di toccare la pozza di sangue presente dinanzi alla porta del vano cantina lambendola, senza indicare le ragioni del suo convincimento, in mancanza di affermazione dei periti al riguardo, e negando l'ingresso a risultati di tipo probabilistico (quale la possibilità di evitare le tracce di sangue davanti alla scala con probabilità pari allo 0,6%), raggiunti dal consulente del Pubblico Ministero, con valutazione non contestata dai periti, per la mancata conoscenza di tutte le possibili variabili, e per la inutilizzabilità del ragionamento stocastico (ovvero probabilistico) come ragionamento utilizzabile a fini probatori, in contrasto con significative considerazioni della sentenza Franzese sul tema delle c.d. leggi di copertura e sulla possibilità di ricorrere a leggi statistiche che prescindano dalla conoscenza di tutte le possibili variabili capaci di incidere sul risultato.

10.1.1. L'affermata Insussistenza di indizi significativi è contestata nell'ambito del primo motivo anche sotto il profilo dei plurimi vizi della motivazione sia in termini generali sia con riferimento alle singole circostanze indiziarie:

a) sotto il primo profilo è censurato l'iter argomentativo che ha portato la Corte a ritenere gli elementi indiziarî più rilevanti privi di valenza indicativa di portata possibilistica o a degradarli a intuizioni congetturali, contraddicendo clamorosamente la ricostruzione dei singoli presupposti fattuali ritenuti di volta in volta accertati.

Sotto il secondo più specifico profilo il vizio dedotto è riferito:

b) all'orario e alle modalità di ingresso dell'assassino nell'abitazione della vittima.

A tale riguardo il principale dato fattuale, evidenziato con l'atto di appello, era rappresentato dalle modalità di ingresso dell'assassino nell'abitazione di Chiara Poggi intorno alle ore 9.10 del 13 agosto 2007, in fascia oraria rispetto alla quale Stasi non aveva, per raggiunta certezza processuale, alcun alibi.

Tale ultimo dato unitamente all'orario, alle condizioni e alle modalità di ingresso dell'assassino, pure indicate in sentenza, e a specifici e pacifici dati fattuali, evidenziati in appello (mancata asportazione dei beni dall'appartamento, mancanza di segni di violenza sessuale, mancanza di riscontri circa una reazione e/o richiesta di aiuto da parte della ragazza, decisione dell'assassino di lasciare la bicicletta nera da donna utilizzata nell'occasione dinanzi alla porta dell'abitazione, univoche risultanze emerse dall'analisi dei tabulati telefonici e dall'audizione di parenti e familiari dimostrative della esclusiva frequentazione da parte di Chiara Poggi in quei giorni del fidanzato, da poco rientrato da un lungo soggiorno a Londra), doveva portare a escludere la quasi totalità delle possibili ipotesi alternative, invece prospettate dalla Corte di merito, dopo avere escluso ipotesi di tentativo di violenza sessuale o di ingresso violento dell'omicida, con valenza probabilistica del tutto minimale e definite di tipo astruso e fantasioso, omettendo di indicare le ragioni della mancanza di alcuna considerazione di precise e significative circostanze indiziarie, invece evidenziate;

c) all'assenza di tracce ematiche e/o di DNA della vittima sulle scarpe indossate da Alberto Stasi dopo la presunta scoperta da parte sua del cadavere e alla mancanza delle relative impronte delle suole sulla scena del delitto.

Secondo le ricorrenti, la Corte ha sovrapposto arbitrariamente i diversi piani di analisi (individuazione del dato storico processualmente accertato, ricostruzione della legge scientifica o statistica da utilizzare ai fini della sua valutazione, analisi delle variabili possibili incidenti sulla correttezza della legge

in questione, esame sperimentale di verifica della tenuta di ipotesi alternative) rendendo incerto e confuso un quadro logico e del tutto semplice, correlato al rilievo che il racconto di Stasi circa la scoperta da parte sua del cadavere alle ore 13.50 del 13 agosto 2007 era smentito, in termini di ragionevole certezza, dal mancato rilascio di impronte delle sue scarpe sulla scena del crimine, secondo il percorso da lui stesso descritto.

Tale quadro logico è correlato, ad avviso delle ricorrenti,

- innanzitutto, a un dato certo (la mancanza delle tracce) e a due leggi di copertura, alla cui stregua il percorso riferito non era possibile senza calpestare almeno una delle tre pozze di sangue e senza lasciare tracce evidenti. La Corte di merito ha invece ritenuto il dato privo di capacità indiziante perché dalle sperimentazioni effettuate non era risultata la prova piena di non potere effettuare il percorso senza evitare le pozze di sangue e lambendo la parte esterna superiore della pozza di fronte alla porta a soffietto, omettendo di rilevare che la impossibilità di evitare la pozza era evidenziata dalle impronte a pallini rilasciate dall'assassino entrando e uscendo dal vano scala, e la piena valenza probabilistica del ragionamento indiziaro;

- in secondo luogo, allo stesso dato certo e a due diverse leggi di copertura, alla cui stregua il percorso riferito non era possibile senza calpestare almeno una delle più piccole macchie ematiche presenti e imprimere sulle scarpe tracce percepibili a occhio nudo e poi in laboratorio. Secondo la Corte, invece, se non era possibile evitare di imbattersi nella sostanza ematica, era aperta l'ipotesi della possibile dispersione delle tracce di sangue sulle scarpe in dipendenza del loro utilizzo, togliendo qualsiasi capacità indiziante al dato fattuale, nonostante il "sorprendente" ritrovamento sulla suola della scarpa del DNA dell'imputato, non oggetto di specifica doverosa valutazione;

d) alle lacune e alle falsità oggettivamente riscontrate dalla Corte nel racconto dell'imputato, con riferimento alla condotta tenuta nella mattinata del 13 agosto 2007 (accensione del computer poco prima delle ore 10.00, correzione di alcune parti della tesi, insistite telefonate a casa Poggi, uscita dall'abitazione poco dopo le ore 13.00, scoperta del cadavere nell'abitazione alle ore 13.50 circa, comunicazione al 118 e ai carabinieri della vicina caserma), e in particolare, attesa la possibilità di spostare in avanti l'orario della presunta sveglia e a limitare la sua successiva attività a fatti realmente riscontrati (telefonate e uso del computer), alla falsa scoperta del cadavere, potendo il medesimo utilizzare i dati acquisiti nel corso della condotta omicida e dovendo inserire parziali lacune da collegare alla mancanza di vissuto emotivo coerente con l'esperienza da descrivere.

Di tali lacune annotate dalla stessa sentenza (con riguardo al mancato rilievo della pozza di sangue dinanzi alla porta della cantina e alla collocazione della telefonata al servizio dei 118) non doveva essere esclusa l'evidente valenza indiziaria di natura possibilistica;

e) all'utilizzo da parte dell'assassino di una bicicletta nera da donna e alla accertata disponibilità in capo alla famiglia Poggi di una bicicletta di analogo colore e modello, mai menzionata dall'imputato.

Il dato dell'utilizzo da parte dell'omicida della bicicletta nera da donna presente fuori dall'abitazione della vittima nella fascia oraria prossima alle ore 9.10 è stato ritenuto provato con certezza in sentenza, il mezzo è stato descritto con differenze solo nei dettagli da due testi, la disponibilità di una bicicletta nera da parte della famiglia Stasi è stata affermata da entrambi i genitori di Mario Stasi, mentre non è stata mai menzionata da quest'ultimo.

La valenza indiziaria della concordanza di tali dati fattuali è stata, invece, esclusa dalla Corte con considerazioni inidonee, inadeguate e sbrigative, riferite all'assenza di elementi sufficienti a comprovare l'eventuale falsa testimonianza dei testi maresciallo Marchetto e Bermani (nonostante il carattere indiretto della valutazione comparativa riferita dal primo, il contrasto degli elementi di dettaglio riferiti dalla seconda con quelli indicati dalla teste Travain, l'omessa fotografia e la mancata sottoposizione a sequestro della bicicletta visionata dall'indicato teste presso la ditta del padre dell'imputato), e con rilievi contrastanti con le stesse premesse metodologiche di valutazione della prova, utilizzati peraltro in favore dell'imputato, giustificato nella sua omessa dichiarazione in rapporto a un irrilevante omesso inizio delle indagini e a una non riscontrabile macchinosità del disegno criminoso allo stesso attribuibile, in assenza peraltro di elementi riferiti alla esatta ubicazione della bicicletta la mattina del 13 agosto 2007, in presenza delle dichiarazioni della madre dell'imputato circa l'ubicazione del mezzo e in ogni caso in considerazione della minima distanza tra l'abitazione di Mario Stasi e l'esercizio commerciale del padre;

f) alle impronte digitali dell'imputato e del DNA di Chiara Poggi rinvenuti sul dispenser di sapone liquido, ubicato sul lavandino del bagno sito al pian terreno di casa Poggi, nel quale l'assassino si è intrattenuto sicuramente dopo il delitto lasciando una chiara traccia di sangue della vittima sui tappetino.

Tale elemento probatorio, costituente la firma del crimine per il luogo del rinvenimento, è stato sminuito dalla Corte di merito con argomenti inidonei a contrastarne la valenza indicativa, attesa la genericità della ipotesi alternativa del precedente utilizzo del dispenser da parte di Stasi fondata su un dato ipotetico e privo di riscontri processuali, avuto riguardo alla plausibile esigenza

dell'omicida di lavarsi e di ripulire il tutto, e considerato l'intervenuto trattamento dell'erogatore con composti chimici e metodi fisici in grado di interferire con le analisi genetiche, tuttavia persistendo la copiosa presenza di DNA della vittima, trasferito sull'oggetto da altra persona in mancanza di sue impronte digitali, da identificarsi secondo le ricorrenti In Alberto Stasi, le cui impronte, non idrosolubili a differenza del DNA, erano rimaste dopo la ripulitura del dispenser, e senza che potesse pervenirsi a diverse conclusioni alla luce del metodo immunocromatografico seguito, scarsamente significativo in presenza di tracce denaturate e della contaminazione del materiale biologico con la molecola SDS o *like* SDS, presente tra gli ingredienti del sapone liquido.

10.2. Il secondo motivo attiene alle conclusioni raggiunte dalla Corte d'assise d'appello con riferimento alla non necessità delle integrazioni probatorie richieste, contestandosi la motivazione al riguardo perché mancante, contraddittoria e manifestamente illogica.

I rilievi svolti, che riguardano su un piano generale la legittimità delle richieste di integrazione probatoria in sede di appello anche quando il giudizio si sia svolto con il rito abbreviato, la necessità degli accertamenti probatori divenuti necessari, a seguito delle quattro perizie disposte dal G.u.p. d'ufficio, anche come esplicazione del diritto alla controprova e i profili di novità di ulteriori richieste istruttorie, sono riferiti nel particolare alla necessità:

- di adeguata verifica del percorso effettuato dall'imputato nello scendere e nel salire le scale della cantina poste in prossimità della pozza di sangue;
- di acquisire la bicicletta nera;
- di procedere ad accertamenti genetici sul capello corto insanguinato rinvenuto nella mano destra di Chiara Poggi e sulle unghie della medesima.

10.2.1. La prima verifica è correlata alla necessità del corretto espletamento del percorso descritto dall'imputato volto a ricostruire la possibilità per lo stesso di evitare le tre pozze di sangue sulla scena del crimine, in relazione alla perizia semivirtuale disposta dal G.u.p. ex art. 441, comma 5, cod. proc. pen.

Le conclusioni di detta perizia sono risultate inidonee in rapporto alle auspiccate certezze logico-intuitive conseguibili, ma soprattutto manchevoli in rapporto alla necessaria esatta ricostruzione del percorso asseritamente seguito dall'imputato, quanto all'attraversamento della pozza di sangue dinanzi alla porta a soffietto in entrata e in uscita e quanto soprattutto ai gradini percorsi in salita e in discesa, rimasti estranei all'esperimento condotto per due volte ricostruendo un set incompleto, e in rapporto alla possibilità di evitare la grande pozza di sangue all'esito di un doppio successivo passaggio, il secondo dei quali di corsa, e al macroimbrattamento della suola, non ripulibile (come i ritenuti

microimbrattamenti) con l'utilizzo delle calzature nelle diciassette ore successive e in grado di imprimere l'impronta sulla pozza di sangue.

Né la tecnica di evitamento, come rilevato anche nelle sentenze, aveva pari efficacia con riguardo alle fasi di entrata e di uscita dalla scala che conduce al vano cantina, né l'ipotesi che Stasi potesse solo lambire la pozza emergeva dalla perizia, i cui risultati attenevano comunque a un esperimento incompleto, astratto dalle dichiarazioni di Stasi (avere stazionato dinanzi alla porta per aprirla, essere disceso per due gradini ed essere uscito senza vedere dove metteva i piedi).

10.2.2. La seconda verifica attiene alla necessità di acquisire - per procedere alla sua analisi scientifica o alla sua esibizione alle testé Bermani e Travain - la bicicletta nera da donna detenuta dalla famiglia Stasi.

Secondo le ricorrenti parti civili, la conformità della bicicletta, anche in virtù della sua omessa indicazione da parte dell'imputato, alla macrodescrizione processualmente accertata è già un elemento indiziario, che, in presenza degli acquisibili riscontri, si sarebbe trasformato, di per sé solo, nella prova del fatto, mentre è mancata ogni analisi tecnica e la sua sottoposizione per la ricognizione alle testé, e il rigetto della richiesta è stato fondato su argomentazioni inidonee e solo formalistiche, non correlate alle ragioni poste a fondamento della richiesta di acquisizione quantomeno fotografica, e in contraddizione con le stesse prospettazioni della Corte circa l'utilizzo della bicicletta per nuove ipotesi investigative a carico di ignoti e circa la possibile dispersione di tracce organiche, in altre parti della sentenza ritenuta non prevedibile.

10.2.3. La terza verifica attiene alla necessità di procedere ad accertamenti genetici sul capello corto, apparentemente castano, insanguinato rinvenuto nella mano destra di Chiara Poggi, e già sottoposto a esame presso il RIS di Parma per eventuale individuazione del DNA nucleare e poi presso l'Istituto di Medicina nucleare di Pavia per la individuazione del DNA mitocondriale, senza essere sottoposto, per dimenticanza, all'accertamento della sua riconducibilità alla vittima, a differenza dei capelli spezzati e privi di bulbo rinvenuti nella mano destra.

Tale verifica era assolutamente necessaria per la sua potenziale decisività in relazione al possibile rinvenimento, in quanto capello umano con bulbo apparentabile al coiore e alla lunghezza dei capelli di Alberto Stasi, dei DNA mitocondriale dello stesso attraverso analisi specificamente idonea a una caratterizzazione genetica utile, alla luce di plurime argomentazioni già sviluppate con i motivi di appello e la successiva memoria difensiva, e riproposte a fronte della incongruenza assoluta delle risposte rese in rapporto ai dati sottoposti all'apprezzamento del Giudice d'appello.

10.2.4. Ulteriore verifica è quella relativa alla richiesta di accertamenti sui margini ungueali della vittima prelevati in sede di esame autoptico e sottoposti a parziale analisi, sulla base del rilievo che, per le modalità dell'aggressione, nelle unghie poteva trattenersi materiale biologico di origine esogena attinto nel tentativo di difendersi dall'aggressore.

Secondo le ricorrenti, che richiamano il verbale delle operazioni tecniche eseguite il 4 settembre 2007 presso gli uffici del RIS di Parma, alcuni frammenti minuti di unghie prelevate dalla mano destra sono stati conservati e la loro analisi con metodica a lavaggio è assolutamente necessaria, non ostandovi la conservazione di frammenti, non escludente ulteriori accertamenti con metodiche più avanzate, né la genericità della richiesta, invece argomentata circa la maggiore efficacia del metodo proposto.

10.3. Con il terzo motivo le ricorrenti deducono la violazione degli artt. 190 e 495 cod. proc. pen. per la mancata acquisizione della prova, ritualmente ammessa in sede di integrazione del giudizio abbreviato, in dipendenza dell'omesso svolgimento dell'esperimento giudiziale nelle modalità e alle condizioni inizialmente previste, che prevedevano di doversi tenere conto delle caratteristiche dinamiche dei movimenti indicati dallo stesso Stasi, e quindi di quelli più rilevanti ai fini rappresentati dalla interazione con la pozza di sangue davanti al vano scala (apertura dinamica della porta a libro, discesa dei gradini, scoperta del cadavere, risalita "di corsa" e conseguente riattraversamento della zona in questione), con incidenza negativa sugli esiti degli accertamenti tecnici correlati.

Alla omessa revoca della prova ritualmente ammessa dal Giudice di primo grado consegue, ad avviso delle parti civili, che l'esperimento giudiziale parziale ha determinato, a prescindere dai rilievi svolti sulla decisività dell'accertamento richiesto, una specifica nullità a regime intermedio costantemente dedotta.

10.4. Con il quarto motivo è dedotta la violazione dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen. per la mancata ammissione della controprova richiesta dal Pubblico Ministero e dalle parti civili a seguito della integrazione probatoria disposta *ex officio* (e relativa alla valutazione dell'impatto sull'esperimento giudiziale delle manovre di apertura della porta, di discesa dei gradini e di risalita di corsa dei medesimi, riferite dall'imputato), da disporsi, anche ove non si fosse ravvisata la nullità oggetto del precedente motivo, quale espressione del diritto alla controprova in dipendenza dell'assunzione di nuove prove da parte del Giudice di primo grado, alla luce dei principi già affermati da questa Corte in tema di giudizio abbreviato c.d. secco o non condizionato.

La mancata assunzione della prova in appello, già inutilmente richiesta al primo Giudice, delinea in tal modo la violazione della legge processuale.

11. In data 27 febbraio 2013 è pervenuta memoria difensiva delle parti civili con motivi aggiunti.

Con detta memoria, premesso il richiamo alle ragioni delle doglianze oggetto dei motivi di ricorso, le parti civili espongono più compiutamente le ragioni già enunciate con riferimento alle prove c.d. nuove o sopravvenute, in coerenza con la riconduzione delle stesse al paradigma di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., ove ritenute suscettibili di "apportare al processo un dato conoscitivo nuovo nel contenuto rispetto al precedente bagaglio valutativo", tali essendo da ritenere le richieste istruttorie afferenti al capello corto rinvenuto nella mano della vittima e ai margini ungueali della medesima.

Le parti civili, nel ribadire anche il palese vizio motivazionale in cui è incorsa la sentenza impugnata con riferimento alla ritenuta non decisività delle prove richieste, introducono anche l'ulteriore doglianza relativa all'anomalo svolgimento del giudizio di appello, in relazione alla omessa decisione con ordinanza dibattimentale sulle richieste di integrazione probatoria a carattere preliminare rispetto alla successiva decisione di merito, essendosi determinata incertezza per le parti in ordine al materiale di discussione.

11.1. In data 28 marzo 2013 è pervenuta nota di *errata corrige* per le parti civili volta alla rettifica del richiamo giurisprudenziale, contenuto a pag. 67 del ricorso e a pag. 2 della memoria del 23 febbraio 2013, alla sentenza 5 maggio 2005, Mancino, n. 22189, anziché alla sentenza 8 febbraio 2005, Marino, n. 11954.

12. Il 18 marzo 2013 è pervenuta memoria difensiva presentata nell'interesse dell'imputato Alberto Stasi per mezzo dei suoi difensori, avv. Angelo Giarda e avv. Glauco Gasperini, mirata a controdedurre, con diffuse argomentazioni, ai motivi e alle argomentazioni contenute nei proposti ricorsi per cassazione della Procura Generale presso la Corte d'appello di Milano e delle parti civili, dei quali è dedotta la non riconducibilità alle previsioni dell'art. 606 cod. proc. pen., in quanto proposizioni di argomentazioni di merito già oggetto di valutazione approfondita e respinte *in toto* dalle decisioni succedutesi in sede di merito: ordinanza del 27 settembre 2007 del G.I.p. del Tribunale di Vigevano, che non ha convalidato il fermo di indiziato di delitto e non ha accolto la richiesta di emissione del provvedimento cautelare personale, sentenza del 17 dicembre 2009 del G.u.p. del Tribunale di Vigevano, che ha assolto Alberto Stasi, e sentenza del 6 dicembre 2011 della Corte d'assise d'appello di Milano, che ha confermato la sentenza di assoluzione.

12.1. Quanto al ricorso del Procuratore Generale:

12.1.1. Si deduce la infondatezza del primo motivo afferente alla dedotta violazione dei criteri di valutazione degli indizi e alla erronea applicazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. per avere la Corte di merito fatto corretta applicazione dei dettami in materia, che vengono illustrati con ampi richiami, con riferimento ai due elementi indiziari (erogatore del sapone liquido e pedali della bicicletta), certi ma ritenuti privi di gravità, e con riguardo agli elementi indicati come acquisiti, qualificati circostanze indizianti, ma per la maggior parte non provati, o ontologicamente non certi, o mere supposizioni o ipotesi, inidonei a dare avvio al procedimento logico-inferenziale, o estranei alle stesse emergenze processuali o ai confini della imputazione contestata, o contrastanti con i risultati peritali, non citati e non criticati.

Secondo la difesa, sulla base dei dati emersi nel corso del processo, ma privi di valore indiziante secondo la ricostruzione della Corte del merito, possono solo formularsi ipotesi, non escludibili a priori (così per i dati certi della mancanza di segni di effrazione sulla porta, della mancata sottrazione di beni), aventi il medesimo grado di controllabilità empirica delle ipotesi prospettate dall'accusa.

Dei pari sono congetturali e illogiche le ragioni volte, secondo il Procuratore ricorrente, a escludere l'ipotesi del terzo sconosciuto, mentre la Corte ha sondato la tenuta di ciascun presunto elemento indiziario non pervenendo ad alcun indizio indicativo della responsabilità penale dell'imputato e rilevando che, sulla base di prova testimoniale attendibile, nell'unico lasso di tempo in cui Alberto Stasi non è risultato coperto da alibi, si è accertata la presenza di un terzo ignoto non riconducibile all'imputato.

12.1.2. Ulteriore profilo d'infondatezza dello stesso primo motivo riguarda la esclusa capacità indiziante degli elementi acquisiti in violazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen.

Secondo la difesa, lo spazio temporale di ventitré minuti, ritenuto l'unico in astratto compatibile con una responsabilità di Alberto Stasi, è stato ritenuto di problematica compatibilità in concreto (data la ristrettezza del tempo, la distanza fra l'abitazione di Poggi e quella di Stasi, le modalità dell'aggressione), oltre che coperto dalla presenza di altro soggetto ignoto (e per più ampio tempo), e non confermato da alcuna perizia o consulenza, mentre il vizio dedotto espresso in forma perplessa rende il motivo aspecifico.

12.1.3. Quanto al secondo motivo del ricorso del Procuratore Generale relativo all'artefatta ricostruzione di una messinscena corrispondente all'incidente domestico per caduta accidentale sulle scale della cantina, si rappresenta che lo stesso ricorrente parla di una ipotesi da esso prospettata e quindi di una lettura alternativa delle risultanze probatorie; prospetta una

preordinazione non contestata in contrasto con la configurazione in sede di contestazione del dolo d'impeto, e con le specifiche argomentazioni della sentenza, oltre che con gli elementi evidenziati dagli operanti e con la dichiarazione dell'imputato in merito alla chiusura della porta delle scale della cantina, incompatibili con l'incidente domestico.

12.1.4. Con riferimento al terzo motivo del ricorso, si rilevano plurimi profili di inammissibilità per la estraneità delle censure ai limiti del *devolutum* al giudice d'appello e, quanto al travisamento della prova, al di fuori dei limiti del *devolutum* formatosi per doppia pronuncia conforme, e in ogni caso volte a proporre questioni di merito e a prospettare lettura alternativa delle risultanze probatorie.

12.1.5. Quanto al quarto motivo del ricorso del Procuratore Generale, alla contestazione circa l'*incipit* del motivo la difesa aggiunge la deduzione di inammissibilità delle censure per l'omessa identificazione del vizio motivazionale denunciato, e di infondatezza del vizio di illogicità e mancanza della motivazione per il compiuto esame con la sentenza di ogni profilo attinente alla condotta dell'imputato nell'abitazione Poggi, agli esiti delle prove sperimentali, e alla possibile dispersione dei residui ematici in caso di calpestio di sangue secco o semisecco o umido per il camminamento successivo su terreno bagnato, in presenza di infinite circostanze di cui non si ha o non si può avere contezza, pervenendo al risultato, confortato dalle operazioni peritali, che non poteva ritenersi confermato in concreto il collegamento tra il fatto negativo (mancata evidenza di sangue e di DNA della vittima sotto le suole dell'imputato) e il fatto da provare (Stasi non ha fatto quel percorso riferito nella casa), a fronte del quale sono state riprodotte doglianze già devolute ai giudici del gravame ed esaminate, e senza uno specifico apporto critico.

La Corte ha spiegato, infatti, le ragioni per le quali era di difficile realizzazione l'estensione delle operazioni peritali ai primi due gradini, connesse a una non affidabile ricostruzione delle macchie ematiche, secondo le indicazioni dei periti, alla difficoltà di ricostruire il vano scala all'interno di un laboratorio, alla incertezza dei gradini da considerare, alla influenza dell'accertamento nel procedimento logico inferenziale rispetto all'obiettivo dell'indagine, alla non determinabilità della quantità di imbrattamento, alla concreta possibilità - alla luce delle prove sperimentali - che Stasi avesse solo lambito la parte superiore della macchia, e alla richiamata procedura di evitamento inconsapevole esaminata nelle varie condizioni, con conseguente preclusione di ulteriori censure sul punto, reiterative di quelle già svolte.

Né le ulteriori articolate argomentazioni hanno formato oggetto di censura con conseguente integrità della loro valenza argomentativa, tale da sgretolare l'impianto accusatorio nei suoi elementi essenziali.

12.1.6. La difesa, con riguardo al quinto motivo del ricorso relativo alla estensione della sperimentazione ai gradini della scala, rileva che la sentenza ha dato conto della impossibilità tecnica di detta estensione e il giudizio di fatto così espresso è incensurabile in sede di legittimità, non potendo indagarsi sulla bontà delle conclusioni della perizia, salva l'ipotesi, non presa in considerazione, del travisamento del suo contenuto.

La Corte ha inoltre fatto corretta applicazione dei principi in materia che richiedono l'assoluta necessità della rinnovazione del dibattimento in sede di giudizio abbreviato, che ha escluso.

Nella specie, peraltro, si sono ampiamente superati i confini propri del rito abbreviato per l'ampia integrazione probatoria disposta d'ufficio, che, in coerenza alla *ratio* del rito, non ha ragione valida di essere rifatta, in mancanza del requisito dell'assoluta necessità per il non superamento della approssimazione dei dati forniti dalla perizia, con corretto esercizio del potere discrezionale.

L'inammissibilità sussiste, secondo la difesa, anche sotto altro aspetto connesso ai limiti della rinnovazione della istruzione dibattimentale in appello e alle peculiarità della ipotesi in cui la richiesta attenga alla rinnovazione della perizia già effettuata in primo grado, essendo questione di giudizio di fatto e non di prova decisiva, per il carattere neutro della perizia.

12.1.7. L'inammissibilità del sesto motivo del ricorso del Procuratore Generale consegue, ad avviso della difesa, alla sua attinenza a ragioni (omesso utilizzo del materiale fotografico) prospettate solo in sede di replica, senza che l'esame della tardiva censura da parte della Corte di merito la renda ammissibile, una volta che non è stata proposta con i motivi di appello, che soli possono devolvere questioni al giudice d'appello.

In ogni caso, la Corte ha rilevato che il materiale fotografico era stato oggetto di analisi, come da elenco della documentazione di riferimento, e ritenuto concordemente non idoneo alla ricostruzione della mappaematica dei gradini.

12.1.8. Quanto al settimo motivo dell'indicato ricorso si deduce che l'estensione della perizia ai gradini delle scale anche sotto il profilo dell'essiccamento delle macchie è stata formulata solo in sede di replica, e non con l'atto di appello, con sua conseguente inammissibilità, e si richiama in ogni caso l'ampia motivazione della sentenza sul punto che ha esaminato le ragioni della non ritenuta assoluta necessità di accedere al chiesto accertamento.